



GAGLIARI

7- 8- 9 GIUGNO 2017



Rientro cervelli e normative agevolative analoghe

RIEPILOGO AGEVOLAZIONI

D.L. 78/10 art. 44:

Docenti e ricercatori che abbiano svolto documentata attività di [ricerca](#) o docenza all'estero per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato. Le agevolazioni si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei tre periodi d'imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia

L. 238/10 :

Rientro in Italia di cittadini dell'Unione europea che hanno risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia, che studiano, lavorano o che hanno conseguito una specializzazione post lauream all'estero e che decidono di fare rientro in Italia; fruibile per rientri fino al 31.12.15, poiché con la L. 208/15 è stato modificato il termine precedente del 31.12.17.

D.LGS. 147/15 art. 16:

lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'[articolo 2](#) del TUIR

RIENTRO CERVELLI (L. 232/16, art. 1 co. 149)

La disposizione diventa stabile, per effetto della norma che segue:

All'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro i sette anni solari successivi» sono soppresse

DI 78/10 art. 44

1. Ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro i sette anni solari successivi vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato.
2. Gli emolumenti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2011, nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei tre periodi d'imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.

LEGGE 238/10

Art. 2. Hanno diritto alla concessione dei benefici fiscali di cui all'articolo 3:

- a) i cittadini dell'Unione europea, in possesso di un titolo di laurea, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori di tale Paese e dell'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, i quali vengono assunti o avviano un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività;
- b) i cittadini dell'Unione europea, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori di tale Paese e dell'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream, i quali vengono assunti o avviano un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività

L. 238/10 – Provvedimento 29.07.11

I lavoratori dipendenti, in possesso dei requisiti devono produrre **apposita richiesta scritta** al datore di lavoro entro 3 mesi dalla data di assunzione resa ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#); essa deve contenere:

- le generalità (nome, cognome e data di nascita); l'indicazione dello Stato dell'Unione europea di cui è cittadino; il codice fiscale;
- l'indicazione della attuale residenza in Italia risultante dal certificato di residenza ovvero dalla domanda di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente in Italia, nonché del domicilio, se diverso dalla residenza;
- l'indicazione della data della prima assunzione in Italia dal rientro e la dichiarazione di aver trasferito in Italia la residenza e il domicilio entro tre mesi dalla prima assunzione;
- la dichiarazione di possedere i requisiti previsti dal comma 1 dell'[articolo 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 3 giugno 2011](#)
- la dichiarazione di non beneficiare contemporaneamente degli incentivi previsti dall'[art. 17 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 gennaio 2009, n. 2](#), e successive modificazioni e integrazioni;
- l'impegno a comunicare tempestivamente l'avvenuta iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente, nonché ogni variazione della residenza o del domicilio rilevante per l'applicazione del beneficio da parte del datore di lavoro.

SOSTITUTI D'IMPOSTA DAL 2016

Rientro lavoratori in Italia (L. 208/15, comma 259):

Per i soggetti in possesso dei requisiti di cui alla L. 238/10 che si sono trasferiti in Italia entro il 31.12.2015, è possibile per 2016 e 2017:

- mantenere il regime della L. 238/10
- optare (secondo modalità definite con successivo decreto), per il regime agevolato di cui all'art. 16 del D.Lgs. 147/15, regime che prevede la tassazione Irpef sul 70% delle somme corrisposte (50%) dal 2017

D.LGS. 147/15 ART. 16 comma 1

Il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'[articolo 2](#) del TUIR, concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al settanta (50% dal 2017) per cento del suo ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:

- a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a permanere in Italia per almeno due anni;
- b) l'attività lavorativa viene svolta presso **un'impresa** residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa;
- c) l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano;
- d) i lavoratori rivestono ruoli direttivi ovvero sono in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3.

D.LGS. 147/15 ART. 16 comma 2

Il criterio di determinazione del reddito di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti di cui all'[articolo 2](#), comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, le cui categorie vengono individuate tenendo conto delle specifiche esperienze e qualificazioni scientifiche e professionali con specifico decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'[articolo 2](#) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i quattro periodi successivi.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo anche relativamente alle disposizioni di coordinamento con le altre norme agevolative vigenti in materia, nonché relativamente alle cause di decadenza dal beneficio.

I PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

Sconto fiscale per il **rimpatrio** dei “cervelli”. È dell’8 giugno 2016 la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 132 del decreto Mef del 26 maggio, con cui si dà attuazione al regime fiscale di vantaggio per i lavoratori altamente qualificati che rientrano in Italia, previsto dal decreto legislativo n. 147/2015. Il decreto fa seguito al provvedimento del 29 marzo 2016 con cui l’agenzia delle Entrate ha già delineato le modalità operative di opzione per il regime.

Nel dettaglio, il decreto fissa i periodi interessati dall’agevolazione (2016 e i quattro periodi di imposta successivi), condizionandone la fruibilità al preventivo trasferimento della residenza in Italia da parte degli aspiranti beneficiari. Pur discutendosi di “rimpatriati”, in verità il decreto ministeriale estende i benefici anche ai cittadini dell’Ue, laureati, che abbiano svolto all’estero, in maniera continuativa per almeno per 24 mesi, un’attività lavorativa. Analogo discorso per quelli che all’estero abbiano prestato mera attività di studio, conseguendo un titolo o una specializzazione post lauream.

I PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

I parametri ulteriori necessari per avvantaggiarsi dello sconto fiscale:

- il Mef prescrive che i beneficiari non siano stati residenti nel nostro Paese nei cinque periodi di imposta precedenti e che si impegnino a mantenere la residenza in Italia almeno per due anni.
- E' necessario che i "rimpatriati" svolgano la propria attività lavorativa **presso un'impresa residente nel territorio**, sulla scorta di un rapporto di lavoro sottoscritto con la medesima o con un'altra a questa legata da un rapporto di controllo o collegamento. Detta attività lavorativa dovrà essere resa almeno per 183 giorni nell'arco di ciascun anno.
- E' previsto che i lavoratori svolgano funzioni direttive o, in alternativa, siano in possesso di elevata qualificazione o specializzazione.

Come spiegato dalle Entrate nel provvedimento del 29 marzo, i beneficiari dovranno esercitare l'opzione mediante richiesta scritta, da presentare al datore di lavoro.

L. 232/16 co. 150: MODIFICHE AL D.LGS. 147/15 ART. 16

Le parole: «settanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «cinquanta per cento».

«Il criterio di determinazione del reddito (tassazione al 50%) si applica anche ai cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti all'Unione europea, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, in possesso di un diploma di laurea, che hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi ovvero che hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un diploma di laurea o una specializzazione post lauream.

L. 232/16 co. 150: MODIFICHE AL D.LGS. 147/15 ART. 16

Le disposizioni di cui al comma 150, lettera a), numero 2) (tassazione al 50%), si applicano, per i periodi d'imposta dal 2017 al 2020, anche ai lavoratori dipendenti che nell'anno 2016 hanno trasferito la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'[articolo 2](#) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#),

e ai soggetti che nel medesimo anno 2016 hanno esercitato l'opzione ai sensi del comma 4 dell'articolo [16](#) del [decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147](#) (opzione esercitabile per i soggetti che fruivano della L. 238/10).

CIRCOLARE 17/E DEL 23 MAGGIO 2017

CONCETTO DI RESIDENZA


Nell'individuare i soggetti che possono beneficiare degli incentivi, le diverse norme (ad eccezione della legge n. 238 del 2010, in via di esaurimento) richiedono, che questi trasferiscano la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del TUIR.

Il richiamo al TUIR implica che debba farsi riferimento al concetto di residenza valido ai fini reddituali.

Il citato articolo 2, al comma 2, considera residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d'imposta, cioè per almeno 183 giorni (o 184 giorni in caso di anno bisestile), sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.

Tenuto conto della rilevanza del solo dato dell'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente, ***il soggetto che non si è mai cancellato da tale registro non può essere ammesso alle agevolazioni in esame***

NORMATIVA DI RIFERIMENTO



LA RESIDENZA FISCALE : ART. 2 DEL DPR 917/86

*La persona fisica è considerata **fiscalmente residente** in Italia se realizza, per la maggior parte del periodo d'imposta una di tre condizioni*

- iscrizione all'anagrafe della popolazione residente,*
- dimora abituale in Italia,*
- domicilio, inteso come centro principale dei propri affari ed interessi, in Italia*
(art. 43 C.C.)

*E' considerata **fiscalmente non residente** la persona fisica che non realizza nessuno dei tre suindicati presupposti per la maggior parte del periodo d'imposta*

CIRCOLARE 17/E DEL 23 MAGGIO 2017

- Gli incentivi in esame si applicano a decorrere dal periodo di imposta in cui il soggetto diviene fiscalmente residente in Italia, avendo riguardo al periodo di vigenza dei singoli regimi e alla durata degli stessi.
- Considerato che per le persone fisiche il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, un soggetto che si sia trasferito in Italia dopo il 2 luglio (dopo il 1° luglio nel caso di anno bisestile) non può essere considerato fiscalmente residente per quell'anno, in quanto l'integrazione dei requisiti di radicamento della residenza sarà sempre per un tempo inferiore alla maggior parte del periodo d'imposta.
- Esemplificando, chi si iscrive nell'anagrafe della popolazione residente a partire dal 3 luglio 2017 non è considerato fiscalmente residente nel 2017 e, pertanto, non può accedere ai regimi di favore in esame per quell'annualità d'imposta a meno che non abbia effettivamente trasferito il domicilio o la residenza prima di tale data.

CIRCOLARE 17/E DEL 23 MAGGIO 2017

- Gli incentivi in esame si applicano a decorrere dal periodo di imposta in cui il soggetto diviene fiscalmente residente in Italia, avendo riguardo al periodo di vigenza dei singoli regimi e alla durata degli stessi.
- Considerato che per le persone fisiche il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, un soggetto che si sia trasferito in Italia dopo il 2 luglio (dopo il 1° luglio nel caso di anno bisestile) non può essere considerato fiscalmente residente per quell'anno, in quanto l'integrazione dei requisiti di radicamento della residenza sarà sempre per un tempo inferiore alla maggior parte del periodo d'imposta.
- Esemplificando, chi si iscrive nell'anagrafe della popolazione residente a partire dal 3 luglio 2017 non è considerato fiscalmente residente nel 2017 e, pertanto, non può accedere ai regimi di favore in esame per quell'annualità d'imposta a meno che non abbia effettivamente trasferito il domicilio o la residenza prima di tale data.

CIRCOLARE 17/E/17 E DL 78/10

Possesso del titolo di studio universitario

- Per quanto concerne il requisito, sono ammessi tutti i titoli accademici universitari o equiparati.
- I titoli di studio conseguiti all'estero non sono automaticamente riconosciuti in Italia, pertanto, il soggetto interessato deve richiedere la “dichiarazione di valore” alla competente autorità consolare.
- In particolare, la dichiarazione di valore è un documento che attesta il valore del titolo di studio nel paese in cui è stato conseguito, che, nel caso in esame, deve essere di livello universitario.
- E' redatta in lingua italiana e rilasciata dalle Rappresentanze Diplomatiche italiane all'estero (Ambasciate/Consolati) competenti per zona.

CIRCOLARE 17/E/17 E DL 78/10

Documentata attività di ricerca o docenza all'estero

- Per quanto concerne l'attività svolta all'estero, l'attività di ricerca può essere individuata nella attività destinata alla ricerca di base, alla ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e a studi di fattibilità, svolta presso un organismo di ricerca.
- Si considerano “organismi di ricerca” le entità, quali le università, gli istituti di ricerca, le agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, gli intermediari dell'innovazione, le entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca, indipendentemente dal loro status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) e dalla fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca.
- L'attività di docenza, invece, può essere individuata nella attività di insegnamento svolta presso istituzioni universitarie, pubbliche e private.

CIRCOLARE 17/E/17 E DL 78/10

Documentata attività di ricerca o docenza all'estero

■ L'effettivo svolgimento dell'attività di ricerca o di docenza all'estero deve risultare da idonea documentazione rilasciata dagli stessi centri di ricerca o dalle Università presso i quali l'attività è stata svolta. Tale documentazione deve attestare sia la natura dell'ente, sia l'attività svolta dal docente o dal ricercatore e la relativa durata. La documentazione, rilasciata in lingua straniera deve essere tradotta in italiano; tale traduzione può essere fatta dallo stesso contribuente, se i documenti sono redatti in lingua inglese, francese, tedesca o spagnola, mentre se i documenti sono redatti in altre lingue è necessaria una traduzione giurata, ovvero la vidimazione da parte dell'autorità consolare.

■ L'attività di docenza e ricerca non necessariamente deve essere stata svolta nei due anni immediatamente precedenti il rientro, essendo sufficiente che l'interessato, prima di rientrare in Italia, abbia svolto tali qualificate attività all'estero per un periodo minimo ed ininterrotto di almeno ventiquattro mesi. Per la docenza il periodo di ventiquattro mesi si ritiene compiuto se l'attività è stata svolta per due anni accademici continuativi.

CIRCOLARE 17/E/17 E DL 78/10

Acquisire la residenza fiscale nel territorio dello Stato

- La norma prevede espressamente che il docente o il ricercatore acquisisca la residenza fiscale nel territorio dello Stato e che ciò avvenga in conseguenza dello svolgimento della attività lavorativa in Italia.
- Il collegamento tra l'ingresso in Italia e lo svolgimento dell'attività produttiva del reddito agevolabile, richiesto dalla norma, si può ritenere che sussista sia nel caso in cui il docente o il ricercatore abbia iniziato a svolgere l'attività in Italia prima di trasferirvi la residenza sia nel caso in cui abbia trasferito la residenza in Italia ed abbia poi iniziato a svolgervi l'attività, come chiarito al paragrafo 3.1 per le agevolazioni ex art. 16
- La norma, a differenza di quanto previsto dalla legge n. 238 del 2010 - che richiede il trasferimento in Italia entro tre mesi dall'inizio della attività - non indica il tempo che deve intercorrere tra il trasferimento della residenza e l'inizio della attività lavorativa.

CIRCOLARE 17/E/17 E L. 238/10

Per effetto delle modifiche che si sono susseguite, i cittadini dell'Unione europea in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge n. 238 del 2010, purché rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2015, hanno la possibilità di applicare gli incentivi fiscali da essa previsti fino al periodo d'imposta 2017. Fino a tale data, pertanto, possono avvalersi dell'agevolazione sia i soggetti rientrati in Italia, ad esempio, nel 2010 che ne beneficiano fin dal 2011, sia i soggetti rientrati in Italia il 31 dicembre 2015, che ne possono beneficiare per i soli anni 2016 e 2017.

A differenza di quanto accade per le altre agevolazioni, ciò che rileva ai fini dell'agevolazione è il requisito sostanziale dell'effettivo svolgimento all'estero dell'attività di lavoro o di studio, che il soggetto deve essere in grado di dimostrare. In presenza di tale requisito sostanziale la mancata iscrizione all'Aire (anagrafe della popolazione residente all'estero) non determina l'esclusione dal beneficio.

CIRCOLARE 17/E/17 E L. 238/10

Situazione particolare

- La norma in esame richiede, all'articolo 2, comma 1, che la residenza deve essere acquisita entro 3 mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività. A tal fine, il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 46244 del 29 marzo 2016 (punto 1.5), per tener conto delle modifiche normative più volte intervenute nella vigenza della legge n. 238 del 2010, ha concesso un maggior termine per acquisire la residenza, stabilendo che i soggetti rientrati in Italia nel periodo compreso fra il 7 ottobre 2015 (data di entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147), e il 31 dicembre 2015, devono aver trasferito la residenza o il domicilio in Italia entro il 29 aprile 2016.
- L'avvenuto rientro in Italia nel termine previsto, può essere dimostrato dai certificati anagrafici o in mancanza da altri elementi quali il contratto di lavoro, di locazione, le utenze.

CIRCOLARE 17/E/17 E ART. 16 DLGS 147/15

L'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, norma di carattere strutturale e non transitorio, nella sua versione in vigore dal 1° gennaio 2017, dispone che:

“I redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al cinquanta per cento del suo ammontare (...)”.

Trovando la norma applicazione a decorrere dal 2016, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 maggio 2016 (c.d. decreto attuativo), si ritiene che possano beneficiare dell'agevolazione i soggetti che abbiano acquisito la residenza fiscale in Italia a partire da tale periodo d'imposta, salva la possibilità riconosciuta ai soggetti beneficiari della legge n. 238 del 2010 di accedervi su opzione

CIRCOLARE 17/E/17 E ART. 16 CO. 1 DLGS 147/15

■ Venendo alla applicabilità alle P.A. dell'art. 16 del D.Lgs. 147/15 la posizione espressa dalla circ. 17/E/17 è articolata e distingue i due commi dell'art. 16 che individuano i soggetti beneficiari.

In particolare, con riferimento ai soggetti ed alle attività di cui al comma 1, al par. 3.3 si legge

■ *Ai fini della norma in commento art. 16 co. 1, **la nozione di impresa comprende qualsiasi soggetto giuridico che eserciti un'attività economica**, consistente nell'offerta di beni e servizi sul mercato, a prescindere dal suo status giuridico, dalla forma organizzativa nonché dalle modalità di finanziamento.*

■ *Tale definizione comprende anche gli enti pubblici economici e le società a partecipazione pubblica nonché gli studi professionali mentre **esclude le amministrazioni di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001.***

CIRCOLARE 17/E/17 E ART. 16 CO. 1 DLGS 147/15

■ Per completezza, riporto il comma 1

1. I redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'[articolo 2](#) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al cinquanta per cento del suo ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:

- a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a permanere in Italia per almeno due anni;
- b) l'attività lavorativa viene svolta presso un'impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa;
- c) l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano;
- d) i lavoratori rivestono ruoli direttivi ovvero sono in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3.

CIRCOLARE 17/E/17 E ART. 16 CO. 2 DLGS 147/15

- Diametralmente opposta è invece la posizione dell'Agenzia in relazione alla fruibilità delle agevolazioni per i soggetti di cui al comma 2 dello stesso art. 16, comma due che di seguito riporto:
- 2. Il criterio di determinazione del reddito di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti di cui all'articolo [2, comma 1](#), della [legge 30 dicembre 2010, n. 238](#), le cui categorie vengono individuate tenendo conto delle specifiche esperienze e qualificazioni scientifiche e professionali con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3. Il criterio di determinazione del reddito di cui al comma 1 si applica anche ai cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti all'Unione europea, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, in possesso di un diploma di laurea, che hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi ovvero che hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un diploma di laurea o una specializzazione post lauream.

CIRCOLARE 17/E/17 E ART. 16 CO. 2 DLGS 147/15

■ Al paragrafo 3.2 della circ. 17/e/17 si legge :

“L’attività lavorativa, se derivante da rapporto di lavoro dipendente, può essere svolta indifferentemente presso pubbliche amministrazioni o imprese o enti pubblici o privati e non necessariamente presso enti che esercitano attività commerciale come previsto, invece, per i manager o per i lavoratori qualificati o specializzati di cui al comma 1 del medesimo articolo.”

■ La motivazione di quanto sopra discende dal fatto che l’agevolazione di cui al comma 2 (esattamente identica a quella di cui al comma 1) ha tra i propri beneficiari coloro che potevano fruire della L. 238/10 e non richiede l’esercizio delle attività lavorative alle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del comma 1.



Aspetti previdenziali

Le nuove aliquote INPS gestione separata

TABELLA AUMENTI PREVISTI

<u>Anno</u>	<u>no copertura</u>	<u>altra copertura</u>
2012	27,72	18
2013	27,72	20
2014	28,72	22
2015	30,72	23,50
2016	31,72	24
2017 fino 30/6	32,72	24
2017 dal 1/7	33,23	24
2018	33,72	24

GESTIONE SEPARATA COCOCO OCCASIONALI NON RESIDENTI

Il regime previdenziale della gestione separata Inps per i non residenti è conseguente al trattamento fiscale:

- le ritenute previdenziali devono essere applicate solo nel caso in cui il compenso del collaboratore/occasionale è assoggettato a tassazione in Italia (con ritenuta d'imposta del 30%),
- mentre non deve essere operata alcuna contribuzione alla gestione separata se il compenso non è tassato in Italia, nemmeno se la non tassazione deriva dall'applicazione del regime convenzionale (fiscale).

Questo è il principio affermato dalla circolare Inps 164/04 e non messo in dubbio da nessuno.

GESTIONE SEPARATA NON RESIDENTI

Il problema si sposta invece sulle casistiche in cui è possibile applicare la Convenzione bilaterale (ove esistente) e dunque non operare ritenuta 30%, con riferimento alle collaborazioni coordinate e continuative.

- Sul punto, l'Inps (con la stessa circ. 164/04) ha affermato che occorre aver riguardo all'art. 15 delle Convenzioni modello OCSE, norma che regola la tassazione per i redditi da lavoro dipendente e che pone la stessa nel Paese di svolgimento dell'attività.
- Così facendo, le co.co.co. svolte in Italia non potrebbero mai veder applicato il regime convenzionale ma sempre la tassazione al 30%.
- Se non si applica la convenzione aderendo a tale tesi, si opera la ritenuta 30% e si applica gestione separata Inps: su questo non vi è alcun dubbio.

GESTIONE SEPARATA NON RESIDENTI

Il problema si pone però a monte e cioè sulla possibilità di non operare ritenuta 30%.

La tesi Inps è fondata sul fatto che la co.co.co., essendo reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente, non può veder applicato l'art. 14 delle Convenzioni, in quanto lo stesso è riservato alle attività indipendenti, art. 14 il quale prevede la tassazione nel Paese di residenza (a prescindere dal luogo di svolgimento dell'attività) ed in virtù del quale spesso non viene operata ritenuta 30% anche sulle co.co.co. svolte in Italia.

Personalmente, ritengo corretto applicare l'art. 14 e non il 15 poiché le Convenzioni si riferiscono alla tipologia delle attività sotto il profilo giuridico (indipendenti o dipendenti) e non alla qualificazione tributaria che i redditi possono avere nei diversi Paesi; e in Italia la co.co.co. è giuridicamente attività indipendente (non dipendente), anche se poi il reddito è qualificato come assimilato a lavoro dipendente.

GESTIONE SEPARATA NON RESIDENTI

- Se si applica l'art. 14 e dunque non si opera ritenuta 30%, sotto il profilo previdenziale non c'è gestione separata Inps.
- La scelta, quindi, deve essere operata prima a livello fiscale, con conseguente applicazione o non applicazione di ritenuta.
- Da ciò discende il trattamento previdenziale.
- Ciò che mi pare assolutamente incoerente è fare un mix: applicare la convenzione (e non tassare con ritenuta) e poi assoggettare a gestione separata Inps.
- Il predetto problema non si pone per gli occasionali; per essi non vi è dubbio che si possa applicare l'art. 14 e non il 15 del modello OCSE. Ne consegue che le ritenute ed il versamento alla gestione separata Inps (in questo caso al superamento dei 5000 euro) devono essere effettuati solo se la ritenuta 30% viene operata.

LE CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI

PROFESSIONI INDIPENDENTI ART. 14

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale residente non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa.
2. L'espressione «libera professione» comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

LE CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI

LAVORO SUBORDINATO ART. 15

1. 1. Salve le disposizioni degli [articoli 16](#), [18](#), [19](#) e [20](#), i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
 - (a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale considerato, e
 - (b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e
 - (c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

LE CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI

PROFESSORI E INSEGNANTI ART. 20

1. Un professore o un insegnante il quale soggiorni in uno Stato contraente per un periodo non superiore a due anni allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una università, collegio, scuola od altro analogo istituto e che è o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente è esente da imposta nel primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attività di insegnamento o di ricerca.

GESTIONE SEPARATA NON RESIDENTI

■ ALIQUOTE

E' possibile applicare l'aliquota ridotta se il percipiente è titolare di copertura obbligatoria nel proprio Paese

Si deve però trattare di Paese comunitario o di altro Paese con cui l'Italia abbia stipulato Accordo per il reciproco riconoscimento dei sistemi previdenziali

GESTIONE INPS PER CO.CO.CO. E OCCASIONALI : SOGGETTI FISCALMENTE NON RESIDENTI IN ITALIA




MINISTERO DEL LAVORO :

Interpello n. 35/2008, prot. 25/I/0011606

- La legge applicabile è quella italiana
- La circolare Inps 164/04 costituisce applicazione della legge
- L'Inps è dovuta se l'attività è svolta in Italia o il committente è italiano e il reddito è tassato in Italia
- In mancanza di espressa disposizione convenzionale derogatoria, non rileva l'iscrizione presso forma previdenziale di Stato diverso e quindi si applicano le aliquote previste per i soggetti non dotati di altra copertura previdenziale obbligatoria

GESTIONE INPS PER CO.CO.CO. E OCCASIONALI : SOGGETTI FISCALMENTE NON RESIDENTI IN ITALIA



INPS :

Circolare n. 88 del 1.10.08 :

lettura aperta della nota Min. Lavoro :

- Aliquota ridotta nei seguenti casi :
 - paesi UE
 - paesi legati da convenzioni internazionali di sicurezza sociale

GESTIONE INPS PER CO.CO.CO. E OCCASIONALI : SOGGETTI FISCALMENTE NON RESIDENTI IN ITALIA

Circolare INPS n. 83 del 01.07.10

2. Norme generali

La disposizione contenuta nel paragrafo 1 dell'articolo 11 del regolamento n. 883/2004 afferma il principio generale dell'unicità della legislazione applicabile, in base al quale le persone destinatarie della normativa comunitaria sono soggette alla legislazione di un solo Stato. Per la concreta applicazione di tale principio i regolamenti stabiliscono alcuni criteri che, con riferimento alle diverse fattispecie, consentono di individuare la legislazione da applicare.

I criteri generali per la determinazione della legislazione da applicare indicati dall'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base stabiliscono che:

- a) il lavoratore subordinato o autonomo è soggetto alla legislazione dello Stato membro in cui l'attività è svolta (principio della *lex loci laboris*);
 - b) il pubblico dipendente è soggetto alla legislazione dello Stato di appartenenza dell'amministrazione da cui lo stesso dipende;
 - c) la persona che beneficia dell'indennità di disoccupazione a carico dello Stato in cui risiede è soggetta alla legislazione di tale Stato (legislazione dello Stato di residenza);
 - d) la persona chiamata alle armi o richiamata alle armi o che presta servizio civile in uno Stato è soggetta alla legislazione di tale Stato;
 - e) le persone che non rientrano nelle ipotesi sopraelencate sono soggette alla legislazione dello Stato di residenza, fatte salve le disposizioni del regolamento che stabiliscono criteri diversi (legislazione dello Stato di residenza).
- Circolare n. 83 del 1.07.10

GESTIONE INPS PER CO.CO.CO. E OCCASIONALI

Circolare INPS n. 83 del 01.07.10

8. Lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335

I nuovi regolamenti in materia di legislazione applicabile prevedono disposizioni per le persone che esercitano un'attività subordinata o autonoma, ma, naturalmente, non contemplano norme specifiche da applicare ai lavoratori iscritti alla gestione separata. .. Omissis ...

In particolare per i fini sopracitati gli iscritti alla gestione separata sono assimilati, dal punto di vista previdenziale:

1. ai lavoratori dipendenti i soggetti titolari dei seguenti tipi di rapporto:

- § Dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio erogata da MUIR
- § Collaboratore coordinato e continuativo (con contratto a progetto/ programma di lavoro o fase di esso)
- § Collaborazioni occasionali (articolo 61, c. 2, Decreto legislativo n. 276/2003)
- § Collaborazioni coordinate e continuative dei titolari di pensione di vecchiaia o ultrasessantacinquenni
- § Collaborazioni coordinate e continuative presso la Pubblica Amministrazione
- § Medici in formazione specialistica (circolare n. 37/2007)
- § Associato in partecipazione con apporto di solo lavoro
- § Volontari del servizio civile

2. ai lavoratori autonomi i soggetti titolari dei seguenti tipi di rapporto:

- § Amministratore, sindaco, revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, liquidatore di società
- § Collaboratore di giornale, riviste, enciclopedia e simili
- § Partecipante a collegi e commissioni
- § Venditore porta a porta
- § Rapporti occasionali autonomi (legge n. 326/2003)
- § Tutti i liberi professionisti per i quali non è prevista alcuna Cassa previdenziale obbligatoria.

GESTIONE INPS PER CO.CO.CO. E OCCASIONALI : SOGGETTI FISCALMENTE NON RESIDENTI IN ITALIA

Circolare n. 83 del 1.07.10 :

11. Procedure per l'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 3, lettere b e d, e dell'articolo 11, paragrafo 4 (legislazione applicabile ai dipendenti pubblici, alle persone richiamate alle armi, ai lavoratori occupati a bordo di una nave)

L'articolo 15 del regolamento di applicazione riporta le disposizioni relative all'iter procedurale da seguire per l'applicazione nei casi concreti delle disposizioni del regolamento di base esposte nei punti precedenti.

La persona **dipendente da una Pubblica Amministrazione** che si reca in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l'Amministrazione da cui dipende, prima della partenza deve di regola informare l'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile. L'istituzione competente comunica tempestivamente le informazioni relative alla legislazione applicabile all'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato di destinazione (PAPER SED A003 "Determinazione della legislazione applicabile") e alla persona interessata, alla quale dovrà, altresì, essere rilasciato il previsto documento portatile A1, di prossima pubblicazione, che sostituisce l'attuale E101.

L'istituzione dello Stato membro di destinazione, nel caso lo ritenga necessario, comunica il proprio parere in merito alla decisione relativa alla legislazione applicabile (PAPER SED A004 "Risposta alla decisione in merito alla legislazione applicabile").

Si precisa che, in base alla normativa comunitaria, è considerata "pubblico dipendente" la persona definita come tale ovvero ad essa assimilata dalla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l'Amministrazione da cui detta persona dipende. Pertanto, per quanto riguarda la legislazione italiana, le disposizioni in esame trovano applicazione anche nei confronti dei dipendenti del Gruppo ferrovie dello Stato S.p.A., in quanto, come precisato con circolare n. 14 del 27 gennaio 2003, trattasi di personale che può essere considerato assimilato ai dipendenti pubblici.


GESTIONE INPS PER CO.CO.CO.NON RESIDENTI IN ITALIA

Nel rispondere ad una serie di quesiti in materia di obblighi contributivi per i collaboratori a progetto che non risiedono in Italia, il Ministero del Lavoro richiama innanzitutto i principi comunitari fissati dal regolamento CE n. 883/2004 secondo il quale vi è una sola legislazione applicabile in materia comunitaria che dovrà, quindi, essere individuata a seconda delle diverse situazioni. In particolare, il lavoratore subordinato o autonomo che esercita la sua attività in più Stati è soggetto alla legislazione sociale dello Stato di residenza se esercita abitualmente una parte sostanziale della sua attività in tale Stato; diversamente sarà soggetto alla legislazione dello Stato membro in cui ha sede o domicilio il datore di lavoro o, in caso di lavoratore autonomo, a quella dello Stato membro in cui si trova il centro dei suoi interessi. Il dipendente pubblico, invece, è sempre soggetto alla legislazione previdenziale dello Stato cui appartiene l'amministrazione pubblica. Il regolamento comunitario prevede che il lavoratore deve informare della doppia attività l'organo previdenziale del Paese di residenza, il quale deve stabilire la legislazione applicabile ed informare le istituzioni designate degli Stati membri in cui il lavoratore presta la sua attività. Il datore di lavoro è tenuto ad adempiere agli obblighi contributivi previsti dalla legislazione applicabile al lavoratore come se la sua sede fosse nello Stato membro competente, con la possibilità di convenire che sia il lavoratore ad adempiere agli obblighi contributivi per conto del datore di lavoro. Per l'INPS, come chiarito in precedenti circolari, i collaboratori a progetto sono assimilati ai lavoratori dipendenti e, quindi, l'onere del versamento contributivo è sempre a carico del committente salvo accordi bilaterali tra INPS e istituzioni competenti degli Stati membri per poter effettuare versamenti diretti all'istituto previdenziale dell'altro Paese da parte del collaboratore (**Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – [Interpello n. 12 dell'8 marzo 2011](#)**).



LE PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO


NORMATIVA GIURIDICA



*CODICE CIVILE ARTICOLI 2222 E SEGUENTI :
Il contratto d'opera*

- una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio,*
- con lavoro prevalentemente proprio,*
- senza vincolo di subordinazione,*
- nei confronti del committente*

NORMATIVA GIURIDICA



CODICE CIVILE ARTICOLI 2094 E SEGUENTI : Il lavoro subordinato

E' prestatore di lavoro subordinato che si obbliga, mediante retribuzione

- a collaborare nell'impresa,*
- prestando il proprio lavoro manuale o intellettuale,*
- alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore*

LE QUALIFICAZIONI TRIBUTARIE in cui si inquadra il lavoro autonomo giuridicamente inteso



DPR 22 DICEMBRE 1986 N. 917


- LAVORO AUTONOMO ABITUALE = professionisti con partita Iva,
- COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA = reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente,
- LAVORO AUTONOMO NON ESERCITATO ABITUALMENTE = reddito diverso ex art. 67 Dpr 917/86,

LE ULTERIORI QUALIFICAZIONI TRIBUTARIE talora ipotizzabili



DPR 22 DICEMBRE 1986 N. 917

- SOMME CORRISPOSTE A FINI DI STUDIO O ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE = reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente,
- ALTRE CASISTICHE :
 - diritti d'autore,
 - obblighi di fare non fare permettere



La Riforma del Lavoro e il Jobs act autonomi: impatto su co.co.co. e partite Iva

Legge 92/12 in vigore dal 18.7.12 al 24.6.15

Art. 61 del D.Lgs. 276/03:

I rapporti di collaborazione

- devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore;
- il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale
- e non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente,
- avuto riguardo al coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa;
- il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e (versione precedente al DL 76/13: «o») ripetitivi.

II D.LGS. 81/15 in vigore dal 25.6.15

- Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro (art. 1).
- Ai sensi dell'art. 2, a far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro
 - esclusivamente personali,
 - continuative
 - e le cui modalita' di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

II D.LGS. 81/15 in vigore dal 25.6.15

■ La disposizione di cui al comma 1 dell'art. 2 (slide precedente) non trova applicazione con riferimento:

a) alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;

b) alle collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali e' necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;

c) alle attivita' prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle societa' e dai partecipanti a collegi e commissioni;

d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e societa' sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

MIN. LAVORO CIRC. 3 DEL 1.2.16

- In caso di etero-organizzazione, gli ispettori del Ministero contesteranno automaticamente l'esistenza del rapporto di subordinazione, con sola eccezione delle casistiche di cui alla slide precedente.

Tutte le volte in cui la prestazione viene resa all'interno dei locali del committente dove questi ha una propria organizzazione datoriale e il collaboratore deve rispettare determinati orari di lavoro, le presunzioni legali per una riqualificazione del rapporto, recita la circolare, s'intendono avverate.

In questo caso gli ispettori ricondurranno il rapporto di collaborazione nell'alveo del lavoro subordinato, applicando le sanzioni amministrative e recuperando le differenze contributive e retributive

- In assenza di etero-direzione/etero-organizzazione, gli ispettori dovranno valutare i singoli casi circa la genuinità o meno del rapporto, sulla base di tutti gli elementi contrattuali e di fatto.

Il D.LGS. 81/15 per le P.A.

Fino al completo riordino della disciplina dell'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni,

la disposizione di cui al comma 1 (e cioè l'automatica applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalita' di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro) non trova applicazione nei confronti delle medesime.

Dal 1° gennaio 2017 (poi prorogato di un anno) e' comunque fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare i contratti di collaborazione di cui al comma 1.

IL MILLEPROROGHE (DL 244 DEL 30.12.16)

Il divieto di stipulare contratti di collaborazioni aventi le caratteristiche di cui al comma 1 dell'art. 2 del D.Lgs. 81/15 è differito al 1° gennaio 2018

Trattasi dei rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro

- esclusivamente personali,
- continuative
- e le cui modalita' di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

Il D.LGS. 81/15 in vigore dal 25.6.15

ARTICOLO 52

- Le disposizioni di cui agli articoli da 61 a 69-bis del decreto legislativo n. 276 del 2003 sono abrogate.
- Continuavano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto al 25 giugno 2015.

Resta salvo quanto disposto dall'articolo 409 del codice di procedura civile.

Jobs Act autonomi approvato: le COCOCO

Art. 14. *(Modifiche al codice di procedura civile)*

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

■ a) all'articolo 409, numero 3), dopo le parole: «anche se non a carattere subordinato» sono aggiunte le seguenti: «La collaborazione si intende coordinata quando, **nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo** dalle parti, **il collaboratore organizza autonomamente** l'attività lavorativa»;

■ b) all'articolo 634, secondo comma, dopo le parole: «che esercitano un'attività commerciale» sono inserite le seguenti: «e da lavoratori autonomi».

ART. 409 CPC (controversie individuali di lavoro) n. 3: si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a : rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale anche se non a carattere subordinato

ART 634 CPC co. 2: Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro, nonché per prestazioni di servizi, fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale, anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli Articolo 2214 e seguenti del codice civile, purchè bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture.

RIFORMA PA: D.Lgs. 75/17 in GU del 7/6/17

Oltre al piano straordinario per riassorbire i precari della pubblica amministrazione, sono attivate misure per evitare che si formi nuovo precariato.

L'obiettivo è limitare ulteriormente anche nella Pubblica amministrazione le collaborazioni coordinate e continuative.

Il testo prevede che le amministrazioni pubbliche possano «stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle altre forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa», ma **«soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale»**.

Per le co.co.co., viene ribadito il divieto per quelle etero-organizzate di cui al D.Lgs. 81/15, ma sul punto si richiama la nuova versione del 409 cpc.

Inoltre, non sarà possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali.

RIFORMA PA: D.Lgs. 75/17 in GU del 7/6/17

Viene inserito il co. 5-bis all'art. 7 del D.Lgs. 165/01:

E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalita' di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilita' erariale.

I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato.

Resta fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni.

Atto Camera 4135 Senato 2233bis approvato: le tutele

Nuove tutele per il lavoro autonomo:

- diventano «abusive» le clausole che concordano termini “per saldare” superiori a 60 giorni dalla consegna della fattura al cliente
- in caso di gravidanza, si potrà ricevere l'indennità di maternità pur continuando a lavorare: non scatta quindi l'astensione obbligatoria
- i professionisti potranno indubitabilmente partecipare a bandi e appalti pubblici per l'assegnazione di incarichi di consulenza o ricerca e sono equiparati alle Pmi per l'accesso ai piani operativi regionali e nazionali a valere sui fondi strutturali europei.

Atto Camera 4135 Senato 2233bis approvato : le tutele

Viene introdotta una disciplina più favorevole in caso di malattia, infortunio e gravidanza.

In queste circostanze, se si svolge un'attività continuativa per il committente,

- il rapporto di impiego non si estingue (senza diritto a corrispettivo) e può essere sospeso fino a 150 giorni (salvo il venir meno dell'interesse del "datore")
- in caso di maternità, previo consenso del committente, la neo-mamma potrà essere sostituita da altri colleghi di fiducia, in possesso dei requisiti professionali;
- se la malattia o l'infortunio è molto grave, si può interrompere il versamento di contributi e premi fino a due anni (si restituiranno in rate mensili)

Viene definitivamente specificato che tutti gli esborsi per l'esecuzione di un incarico sostenute dal "committente" non costituiscono compensi in natura per il professionista (vale a dire non concorrono a formare il suo reddito).

Atto Camera 4135 Senato 2233bis approvato : aumenti Inps

Da luglio 2017 la Dis-coll, l'indennità di disoccupazione per i collaboratori, anche a progetto, diventa strutturale, e viene estesa ad assegnisti di ricerca e dottorandi di ricerca con borsa di studio.

A fronte di ciò, si avrà un incremento dell'aliquota contributiva dello 0,51 per cento per i soggetti non dotati di altra copertura previdenziale obbligatoria.

È affidata, invece, a una delega l'estensione delle tutele di malattia e maternità anche ai professionisti "non ordinisti" e cioè gli iscritti alla gestione separata Inps, rimettendo al governo la possibilità di prevedere un'aliquota aggiuntiva per essi al massimo di 0,5 punti percentuali.

Le nuove aliquote INPS gestione separata

TABELLA AUMENTI PREVISTI

<u>Anno</u>	<u>no copertura</u>	<u>altra copertura</u>
2012	27,72	18
2013	27,72	20
2014	28,72	22
2015	30,72	23,50
2016	31,72	24
2017 fino 30/6	32,72	24
2017 dal 1/7	33,23	24
2018	33,72	24

Atto Camera 4135 Senato 2233bis approvato : bandi pubblici

Nel testo sono contenute una serie di disposizioni finalizzate a facilitare la prestazione di servizi da parte di professionisti a favore della Pubblica amministrazione.

La norma dispone che le amministrazioni appaltanti implementino bandi di gara che consentano la partecipazione, per la prestazione di servizi e l'assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca, anche ai lavoratori autonomi.

Le amministrazioni dovranno favorire tanto l'accesso dei lavoratori autonomi alle informazioni relative alle gare pubbliche, usufruendo di sportelli appositamente dedicati a loro e da costituirsi presso i centri per l'impiego e gli organismi accreditati, quanto la partecipazione alle procedure di aggiudicazione.

Per l'assegnazione di incarichi e appalti privati consentiti, il disegno di legge estende ai lavoratori autonomi, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità di costituire reti di esercenti la professione, consentendo, quindi, agli stessi di partecipare ai bandi anche per il tramite delle reti di imprese, pure in forma di reti miste.

Analogamente, la partecipazione ai bandi potrà avvenire anche attraverso consorzi stabili professionali ed associazioni temporanee professionali.

Atto Camera 4135 Senato 2233bis approvato : profili fiscali

La novità di maggiore impatto è sicuramente quella che riguarda l'ipotesi del riaddebito analitico in fattura al committente da parte del professionista che ha sostenuto in proprio i costi.

Infatti, poiché (ai sensi del comma 2 dell'articolo 54 del Tuir) determinate spese (prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande) sono deducibili in forma limitata per il soggetto che svolge abitualmente l'arte o la professione (precisamente nella misura del 75% e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2% dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta), in tutti i casi in cui l'accordo con il cliente ne prevedeva il riaddebito analitico, l'applicazione delle norme portava ad un risultato decisamente penalizzante e privo di sistematicità: l'importo delle spese costituiva compenso imponibile al 100%, ma, allo stesso tempo, incontrava una forte limitazione alla deducibilità che poteva anche essere duplice, sommando il "paletto" del 75% dell'importo con quello del 2% dei compensi (Circolare n. 53/E/2008).

A fronte di ciò, pur detraendo l'Iva, il professionista riaddebitava il totale della fattura di ristorante e albergo ricevuta (gravandola poi di Cp e Iva), di fatto in parte recuperando l'indeducibilità parziale Irpef; con la deducibilità totale, il committente ha diritto a vedersi riaddebitato il solo imponibile (oltre Cp ed Iva delle spese di albergo e ristorante).

Le norme definitive in attesa di pubblicazione in G.U.

ATTO SENATO N. 2233-bis – CAMERA 4135: Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato: approvato dalla Camera e ritrasmesso al Senato il 14.03.17.

■Art. 1.

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del codice civile.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente capo gli imprenditori, ivi compresi i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile.

■Art. 2.

(Tutela del lavoratore autonomo nelle transazioni commerciali)

1. Le disposizioni del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, si applicano, in quanto compatibili, anche alle transazioni commerciali tra lavoratori autonomi e imprese, **tra lavoratori autonomi e amministrazioni pubbliche** di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o tra lavoratori autonomi, fatta salva l'applicazione di disposizioni più favorevoli.

Atto Senato n. 2233-bis – Camera 4135

Art. 3 - (Clausole e condotte abusive)

■ 1. Si considerano abusive e prive di effetto le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere da esso senza congruo preavviso nonché le clausole mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento.

Art. 4 - (Apporti originali e invenzioni del lavoratore)

■ 1. Salvo il caso in cui l'attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo compensata, i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e a invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto stesso spettano al lavoratore autonomo, secondo le disposizioni di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 Si considera abusivo il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta.

Atti pubblici

Art. 5. (Delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi alle professioni ordinistiche)

Al fine di semplificare l'attività delle amministrazioni pubbliche e di ridurre i tempi di produzione, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di rimessione di atti pubblici alle professioni organizzate in ordini o collegi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) individuazione degli atti delle amministrazioni pubbliche che possono essere rimessi anche alle professioni organizzate in ordini o collegi in relazione al carattere di terzietà di queste;
- b) individuazione di misure che garantiscano il rispetto della disciplina in materia di tutela dei dati personali nella gestione degli atti rimessi ai professionisti iscritti a ordini o collegi;
- c) individuazione delle circostanze che possano determinare condizioni di conflitto di interessi nell'esercizio delle funzioni rimesse ai professionisti ai sensi della lettera a).

Indennità di disoccupazione: art. 7

All'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«15-bis. A decorrere dal 1° luglio 2017 la DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 (*i co.co.co.*) nonché agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data. Con riguardo alla DIS-COLL riconosciuta per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2017 non si applica la disposizione di cui al comma 2, lettera c), e i riferimenti all'anno solare contenuti nel presente articolo sono da intendersi riferiti all'anno civile.

A decorrere dal 1° luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1, è dovuta un'aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento.

Redditi di lavoro autonomo derivante da esercizio di arti e professioni

Art. 7. (Disposizioni fiscali e sociali)

All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « I limiti di cui al periodo precedente non si applicano alle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente.

Tutte le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista ».

Le disposizioni di cui all'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

Atto Camera 4135 approvato

Art. 9. (*Deducibilità spese di formazione*)

All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: « le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare » sono sostituite dalle seguenti:

« Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l'iscrizione a *master* e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente.

Sono altresì integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà ».

Appalti pubblici

Art. 12. *(Informazioni e accesso agli appalti pubblici e ai bandi per l'assegnazione di incarichi e appalti privati)*

1. Le amministrazioni pubbliche promuovono, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per la prestazione di servizi o ai bandi per l'assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca, in particolare favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche, anche attraverso gli sportelli di cui all'articolo 10, comma 1, e la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione.

3. Al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati, è riconosciuta ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità:

- a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste, di cui all'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, con accesso alle relative provvidenze in materia;
- b) di costituire consorzi stabili professionali;
- c) di costituire associazioni temporanee professionali, secondo la disciplina prevista dall'articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in quanto compatibile.

Gravidanza, malattia e infortunio: art. 14

- 1. La gravidanza, la malattia e l'infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente non comportano l'estinzione del rapporto di lavoro, **la cui esecuzione, su richiesta del lavoratore, rimane sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a centocinquanta giorni** per anno solare, fatto salvo il venir meno dell'interesse del committente.
- 2. In caso di maternità, previo consenso del committente, è prevista la **possibilità di sostituzione delle lavoratrici autonome**, già riconosciuta dall'articolo 4, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, **da parte di altri lavoratori autonomi di fiducia delle lavoratrici stesse**, in possesso dei necessari requisiti professionali, nonché dei soci, anche attraverso il riconoscimento di forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto.

Lavoro agile o smart working

Lo smart working si configura come una «modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato» : non è quindi una nuova tipologia contrattuale, ma una modalità caratterizzata dall'utilizzo di strumenti tecnologici, eseguito in parte all'interno dell'azienda, in parte all'esterno. Si prevede che l'accordo scritto tra azienda e lavoratore dovrà disciplinare i tempi di riposo e cioè il cosiddetto diritto alla disconnessione.

Il trattamento economico e normativo non dovrà essere inferiore a quello applicato ai colleghi che svolgono le stesse mansioni all'interno dell'impresa in attuazione dei contratti collettivi, non solo nazionali, ma anche aziendali.

Le disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 co. 2 del DLgs 165/01, fatta salva l'applicazione delle diverse disposizioni specificamente adottate per tali rapporti.

Il nuovo lavoro occasionale: D.L. 50/17 art. 54-bis

Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto Famiglia. Contratto di prestazione occasionale.

Entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

- *a)* per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- *b)* per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- *c)* per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

Il nuovo lavoro occasionale: D.L. 50/17 art. 54-bis

Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Il nuovo lavoro occasionale: D.L. 50/17 art. 54-bis

Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso:

- a) le persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa, per il ricorso a prestazioni occasionali mediante il Libretto Famiglia di cui al comma 10;
- b) gli altri utilizzatori, nei limiti di cui al comma 14, per l'acquisizione di prestazioni di lavoro mediante il contratto di prestazione occasionale di cui al comma 13.

Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale, in deroga al comma 14, lettera a), del presente articolo, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e fermo restando il limite di durata di cui al comma 20 del presente articolo, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali come specificate nella slide successiva

Il nuovo lavoro occasionale: D.L. 50/17 art. 54-bis

Casistiche ammesse per le P.A. :

- *a)* nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;
- *b)* per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
- *c)* per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;
- *d)* per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.

Il nuovo lavoro occasionale: D.L. 50/17 art. 54-bis

Ai fini del limite di 5000 posto in capo al singolo utilizzatore (comma 1, lettera *b*), sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti:

- *a*) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- *b*) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
- *c*) persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
- *d*) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo.

Il nuovo lavoro occasionale: D.L. 50/17 art. 54-bis

Per l'accesso alle prestazioni di cui al presente articolo, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, di seguito denominata "piattaforma informatica INPS", che supporta le operazioni di erogazione e di accredito dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con esclusione della facoltà di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241..

Il contratto di prestazione occasionale è il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro i limiti di importo di cui al comma 1, alle condizioni e con le modalità di cui ai commi 14 e seguenti.

Il nuovo lavoro occasionale: D.L. 50/17 art. 54-bis

È vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale:

- *a)* da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
- *b)* da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 purché non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
- *c)* da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
- *d)* nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.

Il nuovo lavoro occasionale: D.L. 50/17 art. 54-bis

Ai fini dell'attivazione del contratto di prestazione occasionale, ciascun utilizzatore versa, attraverso la piattaforma informatica INPS, le somme utilizzabili per compensare le prestazioni.

La misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro, tranne che nel settore agricolo, per il quale il compenso minimo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33 per cento del compenso, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso.

Il nuovo lavoro occasionale: D.L. 50/17 art. 54-bis

L'utilizzatore è tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente una serie di informazioni indicate dalla norma, tra cui i dati anagrafici e identificativi del prestatore; il luogo di svolgimento della prestazione; l'oggetto della prestazione; la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione; il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata.

Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso comunicazione di *short message service* (SMS) o di posta elettronica.

Il nuovo lavoro occasionale: D.L. 50/17 art. 54-bis


Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l'utilizzatore è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dall'INPS, la revoca della dichiarazione trasmessa all'INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza della predetta revoca, l'INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi

In caso di superamento, da parte di un utilizzatore diverso da una pubblica amministrazione, del limite di importo di 2500 per singolo prestatore (di cui al comma 1, lettera c), o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.



I CONFERIMENTI DI INCARICHI NELLE P.A.

POSSIBILITA' DI ATTRIBUZIONE DI INCARICHI ESTERNI




D.LGS. 165 DEL 30.03.2001 ART. 7

- le P.A. possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo («di natura occasionale o coordinata e continuativa»: parole soppresse dal D.Lgs 75/17)
- ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria(1),
- in presenza di presupposti di legittimità specificamente indicati

(1) si vedano le slides specifiche sul punto


CRITERI PER ATTRIBUZIONE DI INCARICHI A ESTERNI



Presupposti di legittimità

- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, a obiettivi e progetti specifici e determinati,
- l'amministrazione deve aver preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane al suo interno,
- la prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata,
- devono essere preventivamente determinati durata, («luogo» parola soppressa dal D.Lgs. 75/17), oggetto e compenso

CRITERI PER ATTRIBUZIONE DI INCARICHI A ESTERNI



Presupposti di legittimità, responsabilità e procedure

- il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie dell'ente o l'utilizzo di collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti
- le amministrazioni pubbliche devono disciplinare procedure comparative per l'attribuzione di incarichi (rinvio a circ.FP n.2/08)

EFFICACIA

I CONTRATTI RELATIVI A RAPPORTI DI CONSULENZA SONO EFFICACI A DECORRERE DALLA PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE DELL'ENTE

RIFORMA PA: D.Lgs. 75/17 in GU del 7/6/17

Viene inserito il co. 5-bis all'art. 7 del D.Lgs. 165/01:

E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalita' di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilita' erariale.

I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato.

Resta fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni.

RIFORMA PA: D.Lgs. 75/17 in GU del 7/6/17

Al comma 6 dell'art. 7 del D.Lgs. 165/01 sono apportate le seguenti modificazioni:

- all'alinea, le parole «Per esigenze» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze»,
- dopo le parole «possono conferire» e' inserita la seguente «esclusivamente»
- e le parole «di natura occasionale o coordinata e continuativa,» sono soppresse;

AFFIDAMENTO INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI : L. 69/09

REQUISITI PROFESSIONALI

ECCEZIONI ALLA LAUREA SPECIALISTICA PER :

CO.CO.CO. E OCCASIONALI ISCRITTI IN ORDINI O ALBI

ARTE, SPETTACOLO, MESTIERI ARTIGIANALI


ATTIVITA' INFORMATICA

SUPPORTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA E DI RICERCA

SERVIZI DI ORIENTAMENTO, COMPRESO IL COLLOCAMENTO

SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI EX D.LGS. 276/03

FUNZIONE PUBBLICA : CIRCOLARE N. 2 DEL 11.03.2008



ESCLUSIONI DALLA DISCIPLINA DELL'ART. 7 D.LGS. 165/01

NORMATIVA (ART. 3 CO. 77 L. 244/07) :


- ORGANISMI DI CONTROLLO INTERNO
- NUCLEI DI VALUTAZIONE

CIRCOLARE 2/08 : SONO ESCLUSE DAGLI OBBLIGHI DI PROCEDURA COMPARATIVA E PUBBLICITA' (NON DI SPECIALIZZAZIONE) LE COLLABORAZIONI OCCASIONALI

- si esauriscono in una sola prestazione
- sono caratterizzate da intuitu personae
- compenso di modica entità e comunque congruo
- esempi : partecipazione a convegni e seminari, singola docenza

LE DEROGHE DI CARATTERE FINANZIARIO SUI LIMITI DI SPESA NON IMPLICANO DEROGHE AI CRITERI DI SCELTA E AGLI OBBLIGHI DI PROCEDURE, PROFESSIONALITA' E TRASPARENZA

FUNZIONE PUBBLICA : CIRCOLARE N. 2 DEL 11.03.2008




CO.CO.CO. – LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

OCCASIONALE : SI ESAURISCE IN UNA SOLA AZIONE CHE CONSENTE IL RAGGIUNGIMENTO DEL FINE, PUO' NON ESSERE RICONDUCIBILE A PIANI

COCOCO : CONTINUAZIONE DELLA PRESTAZIONE E COORDINAMENTO CON L'ORGANIZZAZIONE

RILEVANZA DISTINZIONE : ANCHE AI FINI DEGLI ADEMPIMENTI PROCEDURALI PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO

BOZZA REGOLAMENTO : CIRC. N. 2 DEL 11.03.2008



PROCEDURA ORDINARIA

La struttura interessata formula richiesta all'Ufficio Personale

L'ufficio personale verifica l'impossibilità di ricorrere a risorse interne e decide il ricorso a collaborazione esterna

La struttura interessata predispone apposito avviso contenente fra l'altro :

- definizione dell'oggetto dell'incarico

- requisiti richiesti

- durata e compenso

- termine per presentazione curriculum e criteri selezione


Viene dato corso alla procedura comparativa

PROCEDURA ALTERNATIVA

Per incarichi di assistenza legale e tecnica e per esigenze di celerità :

- Predisposizione annuale di elenchi e albi di personale altamente qualificato
- Sulla base di appositi avvisi e selezioni

BOZZA REGOLAMENTO : CIRC. N. 2 DEL 11.03.2008



DISCIPLINA ESCLUSIONI

Componenti di organismi di controllo interno e nuclei di valutazione
Esclusioni da obblighi di procedura comparativa e pubblicità : occasionali

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

Divieti di rinnovo e disciplina casistiche di proroga (completamento progetti)
Procedure per la verifica dei risultati
Richiamo alle norme in tema di pubblicità ed efficacia

INCARICHI UNIVERSITA'

LEGGE 232/16 COMMA 303:

Al fine di favorire lo sviluppo delle attività di ricerca e di valorizzare le attività di supporto delle stesse gli atti e contratti di cui all'art. 7 co 6 stipulati dalle università non sono soggetti al controllo Corte ex art. 3 co. 1 lett. f-bis della L. 20/94

Controlli Corte

f-bis) atti e contratti di cui all'[articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001](#);
(lettera introdotta dall'art. 17, comma 30, legge n. 102 del 2009)

f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'[articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266](#);

(lettera introdotta dall'art. 17, comma 30, legge n. 102 del 2009)

Art. 1 co. 9 l. 266/05

9. Fermo quanto stabilito dall'[articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311](#), la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, a decorrere dall'anno 2006, non potrà essere superiore al 30 per cento di quella sostenuta nell'anno 2004. Nel limite di spesa stabilito ai sensi del primo periodo deve rientrare anche la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti.

Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017)

Art. 1, co. 303 lett. a) – Eliminazione controllo preventivo legittimità Corte dei Conti

Sorgono comunque dubbi sul fatto che il controllo preventivo di legittimità risulti completamente eliminato oppure no.

Si ricorda che l'art. 17, co. 30 del D.L. 78/2009, conv. in Legge 102/2009 aveva modificato la previsione dell'art. 3, co. 1 della Legge 20/1994 introducendo nuove categorie di atti ed attività sottoposte al controllo preventivo di legittimità della corte dei conti.

Infatti la norma dopo le modifiche prevede che:

“Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:

f-bis) *atti e contratti di cui all'art. 7, co. 6, del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni;*

f-ter) *atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'art. 1, co. 9, della legge 23 dicembre 2005 n. 266”.*

CONTROLLO PREVENTIVO

Per gli atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'art. 1, co. 9, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 formalmente sembrerebbe restare il controllo preventivo ai sensi dell'*art. 3, lett. f-ter, Legge 20/1994*, ma solo se non si rientra nella fattispecie dell'art. 7 co. 6 del D.Lgs. 165/01 (salvo inoltre ritenere applicabile l'orientamento della Corte Costituzionale con la sentenza del 13 Aprile 2010 n. 172 che affermava destinatarie del controllo solo le amministrazioni centrali).

Invero, per le prestazioni aventi ad oggetto consulenza e/o studio, non assume rilevanza la condizione soggettiva di colui che risulta destinatario dell'incarico.

Si può quindi ritenere che siano soggetti al controllo preventivo tutti gli atti con contratti stipulati con prestatori che non assumano individualmente l'incarico (società di persone e di capitali) e rientrino nelle ipotesi di consulenza e/o studio con contratti non disciplinati dal D.Lgs. 165/01

I DOCENTI A CONTRATTO NELLE UNIVERSITA'

PREMESSA:

Nel caso di professionisti opera l'assorbimento nella professione

Diversamente, il rapporto si qualifica come collaborazione coordinata e continuativa

I DOCENTI A CONTRATTO CON PARTITA IVA

- La fatturazione, secondo la previsione di cui all'art. 21 del Dpr 633/72, deve rispecchiare il rapporto contrattuale: deve essere emessa dal prestatore nei confronti del committente.
- La fattura emessa da una società nei confronti dell'Ateneo implica dunque che il rapporto contrattuale sia stato concluso dall'Ateneo con la società e non con una persona fisica; ovviamente, nel caso di contratto concluso con una società, dovrà essere precisato in contratto che la prestazione è eseguita dalla persona fisica.
- Su questo panorama generale, si possono poi inserire diverse casistiche relative agli incarichi di insegnamento (ed alle prestazioni a contenuto intellettuale in genere) che vengono esemplificate nelle slide che seguono.

I DOCENTI A CONTRATTO : LE S.T.P.

Casistica delle società fra professionisti (STP):

la L. 183/11, all'art. 10, ha disposto che i professionisti possono costituire fra loro società, nelle diverse forme previste dal Codice civile, per l'esercizio di attività professionali;

la norma di legge citata prevede espressamente che sia obbligatorio indicare il nominativo del professionista che esegue le singole prestazioni.

In tali circostanze, quindi, IL COMMITTENTE dovrà contrarre con la società, specificando il nominativo dell'incaricato; la fattura sarà poi legittimamente emessa dalla STP.

Infatti, le STP possono per legge svolgere attività a contenuto professionale; si deve però trattare di società che sono iscritte in apposita sezione del Registro Imprese, per l'appunto destinata alle società tra professionisti.

I DOCENTI A CONTRATTO : CASISTICHE PARTICOLARI

Talora accade invece che società non costituite in forma di STP abbiano come soci e/o come amministratori soggetti che hanno requisiti tali per cui vengano dall'Ateneo individuati al fine di svolgere attività di insegnamento (specie in attività di laboratorio);

per quanto esposto in relazione all'art. 21 del Dpr 633/72, ritengo non sia consentita l'emissione della fattura da parte della società se il contratto viene concluso con la persona fisica (e non con la società).

Occorre peraltro valutare la legittimità della stipula di un contratto di insegnamento (in materie diverse da quelle legate ad attività laboratoriali o connesse) con una società che non sia costituita in forma di STP.

I DOCENTI A CONTRATTO : GLI STUDI ASSOCIATI

- Lo studio associato non ha personalità giuridica autonoma, ma è semplicemente una costruzione fiscalmente rilevante ai fini della ripartizione di compensi ed oneri. Per tale ragione, a mio parere, il contratto di insegnamento potrebbe essere stipulato con la persona fisica, la quale peraltro deve dichiarare che l'attività in oggetto è svolta all'interno dello studio associato; in tale evenienza, dal punto di vista fiscale, è legittima l'emissione di fattura da parte dello studio associato.
- Un'ultima casistica può essere quella delle "Stp fra avvocati" di cui al D.Lgs. 96/01; si tratta di fattispecie diversa da quella sopra citata e disciplinata dalla L. 183/11. Le "Stp fra avvocati", infatti, non hanno personalità giuridica autonoma; ritengo quindi che, ai fini della fatturazione, si possano applicare le stesse regole sposte per lo studio associato.


I DOCENTI A CONTRATTO CO.CO.CO.

QUADRO NORMATIVO

- L'art. 23, co. 1, l. n. 240/2010 stabilisce la possibilità di attribuire incarichi di insegnamento, a titolo gratuito od oneroso, a esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, anche sulla base di specifiche convenzioni. In questa ipotesi, la designazione del docente prescinde dal ricorso alla procedura di valutazione comparativa e i contratti sono stipulati dal Rettore su proposta dei competenti organi accademici.
- Nel comma 2 si prevede, invece, l'ipotesi di affidamento di incarichi di docenza a soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali mediante espletamento di procedure che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. Tali contratti possono essere attribuiti esclusivamente a titolo oneroso.
- Infine, nel comma 3 si disciplina la possibilità di attribuire incarichi di insegnamento, a titolo oneroso, a studiosi o professionisti stranieri di chiara fama



LE NOVITA' IVA 2017



LE NOVITA' DEL D.L.193/16

IL D.L. 193/16: art. 4

Nuovo art. 21 del DL78/10 (Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute).

In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e **registrate** ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni (in deroga, la scadenza è il 16 settembre per il II trimestre).

La comunicazione relativa all'ultimo trimestre è effettuata entro l'ultimo giorno del mese di febbraio

Le scadenze 2017: DL 244/16 art. 14-ter

Per il primo anno di applicazione della disposizione di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, le comunicazioni possono essere effettuate per il primo semestre entro il 16 settembre 2017 e per il secondo semestre entro il mese di febbraio 2018.

Resta fermo l'obbligo di effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, trimestralmente, nei termini ordinari di cui al comma 1 del citato articolo 21»

NUOVO SPESOMETRO e ENTI PUBBLICI

Poiché l'obbligo riguarda «i soggetti passivi» Iva, il problema dell'eventuale trasmissione riguarda la sfera commerciale e dunque le fatture emesse e le fatture di acquisto relative alla sfera commerciale nonché quelle gestite come promiscuamente afferenti sfera commerciale e sfera istituzionale.

Per le fatture ricevute, essendo tutte elettroniche a mezzo SdI, l'obbligo non dovrebbe sussistere. Rimane però il problema delle fatture estere non elettroniche (che non transitano per il SdI).

Per le fatture emesse, l'obbligo riguarda solo quelle non elettroniche che non transitano a mezzo SdI.

Si ricorda inoltre che gli enti pubblici erano stati esclusi, seppur con provvedimenti aventi portata temporale limitata, dallo spesometro di cui al vecchio art. 21 del D.L. 78/10

CIRCOLARE 1/E del 7 febbraio 2017

- Le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le amministrazioni autonome, sono esonerate dall'obbligo di invio dei dati delle fatture ricevute.
- L'esonero è conseguenza dell'obbligo di invio, verso i predetti enti, delle fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 244/2007: i dati delle predette fatture, infatti, verranno automaticamente acquisiti dall'Agenzia delle entrate al momento del passaggio delle stesse attraverso il Sistema di Interscambio.
- Resta invece obbligatorio, anche per tali enti, l'invio dei dati delle fatture, e delle relative note di variazione, emesse nei confronti di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni che non siano state trasmesse tramite il Sistema di Interscambio.
- Nulla si dice per le fatture estere (UE ed extraUE) e per le bollette doganali

IL NUOVO SPESOMETRO

In data 27 marzo 2017 è stato pubblicato, sul sito delle Entrate, il provvedimento con le informazioni da trasmettere e le modalità tecniche per l'invio dei dati delle fatture ai sensi dell'articolo 21 del DI 78/2010.

I dati, da inviare in forma analitica per singola fattura, sono contenuti in formato xml come le fatture elettroniche.

OGGETTO DELL'OBBLIGO

Come chiarito dalla circolare delle Entrate 1/E/17, devono essere comunicate tutte le fatture ricevute e tutte quelle emesse, comprese le fatture annotate nei corrispettivi e quelle di importo inferiore a 300 euro per le quali è stata adottata la registrazione del documento riepilogativo ai sensi del Dlgs 695/1996.

Devono essere comunicate anche le note di variazione relative alle fatture emesse e ricevute. Le fatture elettroniche, invece, essendo già confluite nel sistema dell'interscambio, non devono essere comunicate.

Non devono, inoltre, essere comunicati i dati contenuti in documenti diversi dalle fatture, quali, ad esempio, le “schede carburante” di cui al Dpr 10 novembre 1997 n. 444.

LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

Nuovo art. 21-bis del DL 78/10.

I soggetti passivi IVA trasmettono, negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all'articolo 21, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta effettuate ai sensi dell'[articolo 1](#), commi 1 e 1-bis, del [decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100](#), nonché degli [articoli 73](#), primo comma, lettera e) (e cioè somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica e simili), e [74](#), quarto comma (quali distributori di carburante e autotrasportatori), del [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#). Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.

LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA e ENTI PUBBLICI

L'art. 1 co. 2 del Dpr 100/98, in epoca di vigenza delle dichiarazioni periodiche Iva, disponeva:

Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione periodica i contribuenti non soggetti per l'anno in corso all'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA o di effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempreché nel corso dello stesso anno non vengano meno le predette condizioni di esonero, nonché i soggetti di cui all'[articolo 88](#) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Con riferimento agli enti pubblici, l'Agenzia aveva ritenuto di escludere non solo quelli di cui al comma 1 (Stato, regioni, province e comuni) ma anche quelli che svolgono le attività decommercializzate di cui al comma 2 (ad esempio le Università e le ASL) dell'art. 74 (già 88).

Tale esclusione non è stata riproposta con il DL 193/16 per le comunicazioni trimestrali delle liquidazioni Iva se non per i soggetti esonerati dalla dichiarazione annuale e per i soggetti esonerati dalle liquidazioni periodiche Iva.

LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL MILLEPROROGHE

Dati delle liquidazioni

La trasmissione dei dati delle liquidazioni non beneficia di alcuna proroga; resta quindi confermata la scadenza a regime che prevede l'invio entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, con lo slittamento del secondo trimestre al 16 settembre (anziché del 31 agosto).

La prima scadenza da rispettare, quindi, è quella del 31 maggio 2017, fatta salva breve proroga che sarà presumibilmente disposta con DPCM.

Sono esonerati dalla trasmissione delle liquidazioni i soggetti che non presentano la dichiarazione annuale Iva come ad esempio i soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti; tuttavia, tale esonero viene meno qualora questi abbiano registrato fatture in reverse charge.

La comunicazione deve essere inviata indipendentemente dalla circostanza che la liquidazione presenti un debito o un credito e non incide sulla periodicità delle liquidazioni Iva.

LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

In caso di determinazione separata dell'imposta in presenza di più attività, i soggetti passivi presentano una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.

L'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente gli esiti derivanti dall'esame dei dati di cui all'articolo 21, la coerenza tra i dati medesimi e le comunicazioni da nuovo spesometro nonché la coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione medesima.

Quando dai controlli eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente è informato dell'esito.

Il contribuente può fornire i chiarimenti necessari, o segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo [13](#) del [decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472](#).

LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA: IL MODELLO

- Come precisato nelle istruzioni, i dati da comunicare sono quelli relativi alle liquidazioni periodiche, sia mensili che trimestrali, sia se emerge un debito sia se risulta un credito.
- Le istruzioni non precisano se sussiste l'obbligo nel trimestre in cui non sono state effettuate operazioni, ma intervengono le FAQ.
- Il modello si compone di frontespizio e quadro VP.
- Il quadro VP contiene invece i dati relativi alla liquidazione (ammontare operazioni attive e passive, Iva esigibile, Iva detratta, Iva dovuta o a credito, debiti o crediti del periodo precedente, versamenti auto Ue, crediti di imposta, interessi trimestrali, acconti e Iva da versare) e deve essere compilato per ogni liquidazione periodica.

LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA: IL MODELLO

- I contribuenti che effettuano la liquidazione mensile, devono compilare un modulo per ciascun mese del trimestre (ad esempio, un modulo VP per gennaio, un altro per febbraio e ancora uno per marzo).; si avrà l'invio di un unico file con tre moduli;
- I contribuenti che effettuano la liquidazione trimestrale, devono invece compilare un unico modulo VP per l'intero trimestre.
- I contribuenti che adottano contabilità separate, soggette a periodicità diverse, devono presentare la comunicazione con moduli distinti con riferimento alle rispettive liquidazioni.

Quindi, ad esempio, nel caso di esercizio di una attività con Iva mensile e l'altra con Iva trimestrale, dovranno essere presentati quattro moduli VP, tre per l'attività soggetta a liquidazione mensile e uno con riferimento all'attività soggetta a liquidazione trimestrale.

IL MODELLO: RIGO VP2 – Operazioni attive

- Indicare l'ammontare complessivo delle operazioni attive (cessioni di beni e prestazioni di servizi) al netto dell'IVA, effettuate nel periodo di riferimento, comprese quelle ad esigibilità differita, rilevanti agli effetti dell'IVA (imponibili, non imponibili, esenti, ecc.) annotate nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione, ad esclusione di quelle esenti effettuate dai soggetti che si sono avvalsi della dispensa dagli adempimenti di cui all'art. 36-bis (vanno, invece, indicate le operazioni esenti di cui ai nn. 11, 18 e 19 dell'art. 10, per le quali resta in ogni caso fermo l'obbligo di fatturazione e registrazione).
- Si evidenzia, inoltre, che nel presente rigo devono essere comprese anche le operazioni non soggette per carenza del presupposto territoriale di cui agli artt. da 7 a 7-septies per le quali è obbligatoria l'emissione della fattura in base alle disposizioni contenute nell'art. 21, comma 6-bis.
- Nel rigo deve essere compreso anche l'imponibile relativo alle operazioni per le quali l'imposta, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario.

IL MODELLO: RIGO VP3 – Operazioni passive

Indicare l'ammontare complessivo degli

- acquisti all'interno,
- intracomunitari e
- importazioni

relativi a beni e servizi risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione, al netto dell'IVA, annotate nel periodo di riferimento sul registro degli acquisti di cui all'art. 25, ovvero su altri registri previsti da disposizioni riguardanti particolari regimi.

Nel rigo vanno compresi, altresì, gli acquisti ad esigibilità differita, nonché quelli con IVA indetraibile.

IL MODELLO: RIGO VP8 – Credito periodo precedente

- Indicare l'ammontare dell'IVA a credito computata in detrazione, risultante dalle liquidazioni precedenti dello stesso anno solare (senza considerare i crediti chiesti a rimborso o in compensazione mediante presentazione del modello IVA TR).
- Si evidenzia che il rigo non può essere compilato dai soggetti che hanno partecipato alla liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'art. 73 per il periodo di riferimento (VP1).
- Il rigo non è compilabile per il mese di gennaio

IL MODELLO: RIGO VP9 – Credito anno precedente

- Indicare l'ammontare del credito IVA compensabile, ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997, che viene portato in detrazione nella liquidazione del periodo, risultante dalla dichiarazione annuale dell'anno precedente, al netto della quota già portata in detrazione nelle liquidazioni dei periodi precedenti dello stesso anno solare.
- Nella particolare ipotesi in cui il contribuente intenda “estromettere” dalla contabilità IVA (per la compensazione tramite modello F24) una parte o l'intero ammontare del credito IVA compensabile risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente, già precedentemente indicato nel rigo VP9 e non ancora utilizzato, deve compilare il rigo VP9 della Comunicazione riportando l'importo del credito da estromettere preceduto dal segno meno.

LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA: LA TRASMISSIONE

■ Comunicazione SDI (marzo 2017)

I titolare di canale FTP accreditato presso il Sistema di Interscambio potranno utilizzare il medesimo canale anche per trasmettere le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui all'articolo 21-bis del D.L. 78/2010.

Affinché questo sia possibile dovrà essere inoltrata via PEC, alla casella sdi07@pec.fatturapa.it, una mail contenente la richiesta di abilitazione del canale anche alla trasmissione suddetta; l'oggetto della mail dovrà contenere l'identificativo del nodo e in allegato dovrà riportare la richiesta di accreditamento firmata (quella trasmessa a Sdi all'inizio della fase di accreditamento); in assenza della suddetta mail il canale resterà utilizzabile per la sola trasmissione e/o ricezione dei file per i quali è attualmente abilitato.

Le condizioni di utilizzo e la documentazione tecnica di riferimento aggiornata sono pubblicate anche sul sito www.fatturapa.gov.it (Norme e regole - Documentazione Sistema di Interscambio).

LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA: LA TRASMISSIONE

Chiarisce l'agenzia che sui file contenenti la comunicazione può essere apposta una qualsiasi firma, ovvero quella digitale (comunemente utilizzata dagli intermediari) oppure una «firma Entrate» ovvero, una firma che si può apporre tramite la nuova funzionalità disponibile sulle piattaforme «Desktop telematico» e «Entrata multifile».

Il file firmato deve essere trasmesso; a tal fine i contribuenti o gli intermediari possono utilizzare il servizio «Fatture e corrispettivi» messo a disposizione dall'agenzia delle Entrate oppure possono accreditare un canale trasmissivo Web Services o «Ftp» per il colloquio con il sistema di interscambio. L'applicativo «Fatture e corrispettivi» è disponibile per i contribuenti in possesso delle credenziali per accedere ai servizi telematici Entratel o Fisconline oppure al Sistema pubblico di identità digitale (Spid) e consente di trasmettere singole comunicazioni oppure file compressi (Zip) contenenti le comunicazioni di più contribuenti.

Anche coloro che hanno accreditato un canale web services per il colloquio con il Sistema di interscambio possono trasmettere singoli file oppure file compressi contenenti le comunicazioni di più contribuenti; i soggetti che, invece, hanno accreditato un canale Ftp possono trasmettere attraverso lo stesso canale una o più comunicazioni firmate singolarmente con firma digitale oppure con il certificato emesso dall'agenzia delle Entrate.

CREDITO D'IMPOSTA

Ai soggetti in attività nel 2017, in riferimento agli obblighi di cui agli articoli 21 e 21-bis, è attribuito una sola volta, per il relativo adeguamento tecnologico, un credito d'imposta pari a Euro 100. Medesimo credito a coloro che hanno optato per trasmettere telematicamente tutte le fatture secondo le modalità di cui al Provvedimento AdE 28.10.16 in luogo dello spesometro

Il credito spetta ai soggetti che, nell'anno precedente a quello in cui il costo per l'adeguamento tecnologico è stato sostenuto, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a Euro 50.000.

Ai soggetti che, sussistendone i presupposti, hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo [2, comma 1](#), del [decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127](#) (trasmissione telematica corrispettivi a mezzo Sdl), è attribuito, unitamente al credito di cui sopra, un ulteriore credito d'imposta di Euro 50,00.

Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, è indicato in dichiarazione ed utilizzato in compensazione ex art. 17 del D.Lgs. 241/97 a partire dal 1.1.18.

SANZIONI

All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

2-bis. Per l'omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura, prevista dall'articolo 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, si applica la sanzione di Euro 2 (erano 25 nel DL), con un massimo di Euro 1.000 (erano 25.000 ante conversione).

Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

2-ter. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui all'articolo 21-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, è punita con una sanzione da Euro 500 a 2.000 (erano da 5000 a 50.000 ante conversione).

LE SEMPLIFICAZIONI

Dal 1° gennaio 2017:

- a) la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio, ai sensi dell'articolo 7, dodicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, è soppressa;
- b) limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, le comunicazioni di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono soppresse (si veda però poi la conversione del DL 244/16);

Letteralmente, la soppressione degli Intrastat acquisti avrebbe riguardato anche quelli effettuati dagli enti non commerciali in ambito istituzionale.

Anche se dal 2018 saranno soppressi dunque gli elenchi Intrastat acquisti, non lo saranno i modelli Intra 12 per gli enti non commerciali.

I modelli Intrastat per il 2017

D.L. 244/16 art. 13, come modificato in sede di conversione:

■ ***Gli obblighi di comunicazione dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell'Unione europea, previsti dall'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono prorogati al 31 dicembre 2017***

LE SEMPLIFICAZIONI

Dichiarazione annuale IVA

Per l'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2016, la dichiarazione deve essere presentata nel mese di febbraio 2017.

Per l'imposta sul valore aggiunto dovuta a decorrere dal 2017, la dichiarazione annuale va presentata tra il 1° febbraio e il 30 aprile dell'anno successivo a quello d'imposta.

Comunicazioni Black list

Soppresso l'obbligo per le operazioni a partire dal 1° gennaio 2017.

Restava invece secondo le vecchie regole l'obbligo in relazione al 2016, obbligo poi soppresso in sede di conversione del D.L. 193/16.

IL D.Lgs. 127/15 E GLI EFFETTI DAL 2017

Art. 1 co. 3

Con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate dal 1° gennaio 2017, i soggetti passivi possono optare per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, effettuata anche mediante il Sistema di Interscambio di cui all'[articolo 1](#), commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'opzione ha effetto dall'inizio dell'anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio.

Provvedimento AdE 28.10.2016

L'opzione per la trasmissione trimestrale telematica delle fatture deve essere esercitata entro il 31.12.16 (e comunque entro la fine dell'anno precedente quello di decorrenza dell'opzione).

La trasmissione deve essere fatta entro la fine del secondo mese successivo alla fine di ogni trimestre solare.

Non occorre trasmettere le fatture verso le P.A. che transitano per il Sdl.

La trasmissione tiene luogo dell'obbligo di comunicazione fatture di cui al DL 193/16.

L'effetto premiale è l'accorciamento di 2 anni dei termini per l'accertamento alle condizioni infra indicate (incassi e pagamenti over 30 euro tracciabili).

IL D.LGS. 127/15 E GLI EFFETTI DAL 2017: DM 4.8.16

Per fruire della riduzione dei termini di decadenza di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), i soggetti passivi, che esercitano le opzioni di cui

- all'art. 1, comma 3 (comunicazione telematica trimestrale delle fatture emesse e ricevute),
- e all'art. 2, comma 1 (trasmissione telematica dei corrispettivi da parte dei commercianti al minuto),

effettuano e ricevono tutti i loro pagamenti mediante bonifico bancario o postale, carta di debito o carta di credito, ovvero assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità.

In deroga, i soggetti passivi possono effettuare e ricevere in contanti i pagamenti di ammontare non superiore a 30 euro

LA COMUNICAZIONE OPZIONALE PER IL 2017

- Il provvedimento AdE del 27.03.17 modifica quello del 28 ottobre 2016 e prevede che, per il solo 2017, la periodicità dell'invio dati fatture su opzione sia semestrale (anziché trimestrale) come per l'invio obbligatorio ex art. 21 del D.L. 78/10.
- L'opzione per l'invio dei dati delle fatture volontario ex D.Lgs. 127/15, da esercitare eventualmente per la prima volta entro il 31 marzo 2017, presenta ancora parecchie criticità, criticità che suggeriscono – a parere dello scrivente – di attendere ad esercitarla e di compiere una valutazione invece per la prossima scadenza (31.12.17) ai fini dell'opzione con decorrenza 2018.
- In particolare, l'accorciamento di due anni dei termini per l'accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, è condizionato dal requisito di avere effettuato tutti i movimenti (in entrata ed in uscita) mediante strumenti tracciabili (per importi superiori a 30 euro). Per gli enti pubblici, resta da chiarire se tale condizione si riferisca solo ai movimenti afferenti la sfera commerciale o riguardi anche quella istituzionale.

LA COMUNICAZIONE OPZIONALE PER IL 2017

Altro effetto premiale pare essere l'esonero dall'invio dei modelli Intrastat acquisti di beni e servizi che anche secondo Assonime (circolare 8/2017) sembra essere confermato per coloro che eserciteranno l'opzione.

L'articolo 3 del Dlgs 127/2015, infatti, ha previsto il venir meno dell'obbligo di presentazione dei modelli Intrastat relativi agli acquisti intracomunitari e alle prestazioni di servizi ricevuti per i soggetti che esercitano l'opzione per la trasmissione dei dati delle fatture e, qualora ne sussistano i presupposti, anche per la trasmissione dei dati dei corrispettivi.

Parallelamente, l'articolo 4, comma 4, lettera b) del DI 193/2016, aveva previsto, per la generalità dei contribuenti, la soppressione della comunicazione dei modelli Intrastat relativi agli acquisti e alle prestazioni di servizi ricevuti dal 1° gennaio 2017.

Successivamente però è intervenuta la conversione del decreto Milleproroghe (legge 19/2017) che ha, da un lato, ripristinato l'obbligo di invio dei modelli Intrastat per tutto l'anno 2017 e, dall'altro, ha spostato l'abolizione degli stessi al 1° gennaio 2018.

Tale norma non ha però toccato il Dlgs 127/2015 che, quindi, prevede ancora il venir meno dell'obbligo dei modelli Intrastat acquisti per coloro che esercitano l'opzione entro 31 marzo 17. Rimarrebbe tuttavia l'obbligo della comunicazione dei dati Intra statistici per i contribuenti mensili.

Provvedimento AdE 28.10.2016

L'opzione, da esercitarsi entro il 31 dicembre 2016 (poi prorogato al 31.3.17 e poi ogni anno), garantisce di per sé l'esonero dall'obbligo di comunicazione trimestrale dei dati di fattura secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto 127/2015.

L'esercizio dell'opzione è possibile a partire dal 13.12.16

Non esercitare l'opzione entro il 31 dicembre determina, invece, per i contribuenti la perdita dei benefici del rimborso prioritario Iva e della riduzione di due anni dei termini ordinari di accertamento

Provvedimento AdE 28.10.2016: art. 5

I dati e le informazioni che pervengono all'Anagrafe Tributaria sono acquisiti, ordinati e messi tempestivamente a disposizione dei soggetti passivi IVA che hanno esercitato l'opzione in una sezione apposita, raggiungibile mediante autenticazione, del sito dell'Agenzia delle entrate, secondo l'allegato "MODALITA' DI CONSULTAZIONE DEI DATI" al provvedimento.

I dati e le informazioni acquisiti vengono utilizzati dall'Agenzia delle entrate al fine di controllarne la coerenza, supportare la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA, nonché al fine della valutazione della capacità contributiva dei soggetti che li hanno trasmessi, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti.

Provvedimento AdE 01.12.2016

Slittato al 31 marzo 2017, rispetto alla scadenza ordinaria del 31 dicembre, il termine per esercitare le opzioni per trasmettere telematicamente i dati di fatture e corrispettivi.

Quanto al differimento, consentirà anche di considerare pienamente le differenze con l'obbligo di comunicazione dei dati delle fatture (da DL 193/16) il quale viene meno in caso di opzione.

Altra rilevante novità riguarda la possibilità di modificare i dati di fatture già trasmessi relativi al medesimo trimestre: entro i 15 giorni successivi al termine di trasmissione, coincidente con l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i contribuenti possono infatti modificare quanto già inviato senza incorrere in alcuna sanzione.

IL D.Lgs. 127/15 E GLI EFFETTI DAL 2017

Art. 1 co.1. A decorrere dal 1° luglio 2016, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti, gratuitamente, un servizio per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche.

Art. 1 co. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il MEF mette a disposizione dei soggetti passivi IVA il SdI, gestito dall'Agenzia delle entrate, ai fini della trasmissione e della ricezione delle fatture elettroniche, e di eventuali variazioni delle stesse, relative a operazioni che intercorrono tra soggetti residenti nel territorio dello Stato, secondo il formato della fattura elettronica P.A.

Sempre a decorrere dal 1.1.17, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, mediante l'utilizzo di reti telematiche e anche in formato strutturato, le informazioni acquisite.

LA CONSERVAZIONE

Nuovo art. 21 del DL 78/10, comma 3.

Per le operazioni relativamente alle quali avviene la comunicazione ex art. 21 del DL 78/10 (e cioè fatture emesse e ricevute e registrate), gli obblighi di conservazione (in forma elettronica) si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il sistema di interscambio (vedasi infra D.Lgs. 127/95).

Tempi e modalità di applicazione della presente disposizione, anche in relazione agli obblighi contenuti nell'[articolo 5 del decreto 17 giugno 2014](#) (attinenti il regime dei controlli sui documenti conservati elettronicamente), sono stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.».

INTRECCIO DI NORME OBBLIGATORIE E FACOLTATIVE

Confronto fra opzioni ed obblighi:

Articolo 1, comma 3 del Dlgs 127 /2015: trasmissione fatture per opzione

Articolo 4, comma 1, DI 193/2016: obbligo di trasmissione

L'oggetto della trasmissione è identico: i dati di tutte le fatture, emesse e ricevute e delle relative variazioni.

La norma di obbligo, venuta per ultima, per le fatture di acquisto pone l'ulteriore condizione che siano state registrate e inoltre nomina le bollette doganali.

Nel primo caso ci sono anche premialità (accorciamento termini per l'accertamento e rimborsi Iva prioritari), nel secondo solo obblighi.

Per entrambe le situazioni, è presente lo stesso credito di imposta di 100 euro.

Gli adempimenti assorbiti dalla trasmissione opzionale delle fatture sono gli stessi di quelli previsti per la trasmissione obbligatoria: lo spesometro annuale, l'elenco black list, la comunicazione relativa agli acquisti da San Marino in reverse charge e i modelli Intrastat acquisti di beni o servizi.

IL D.LGS. 127/15 E GLI EFFETTI DAL 2017

Art. 2 co. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 2017, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'[articolo 22](#) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto.

L'opzione ha effetto dall'inizio dell'anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio.

La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633, del 1972.

CORRISPETTIVI TELEMATICI E DOCUMENTO COMMERCIALE

Istituito il «*documento commerciale*» che sostituirà lo scontrino fiscale rilasciato al cliente da parte degli operatori che aderiranno alla trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate ai sensi del D.Lgs. 127/15.

Il nuovo documento commerciale, con la presenza di codice fiscale o partita Iva dell'acquirente (la cui apposizione deve essere richiesta non oltre il momento di effettuazione dell'operazione) sarà idoneo a certificare la spesa ai fini delle deduzioni/detrazioni fiscali.

(Decreto interministeriale di concerto MEF – MISE del 7 dicembre 2016, in G.U. n. 303 del 29.12.16)



LE NOVITA' DEL D.L. 50/17

SPLIT PAYMENT: AMPLIAMENTO DELLA PLATEA

I nuovi destinatari di split dal 1° luglio 2017 possono essere raggruppati in tre grandi sottinsiemi:

- **1)** gli enti e le società definiti come appartenenti alla Pubblica Amministrazione (nuovo comma 1 dell'art. 17-ter del Dpr 633/72),
- **2)** le società controllate dalla Presidenza del Consiglio, dai Ministeri e dagli enti territoriali (nuovo comma 1-bis dell'art. 17-ter),
- **3)** le società quotate (lettera d dello stesso comma 1-bis).

SPLIT PAYMENT : LE P.A.

Il primo gruppo di new-entry è costituito dalle Pubbliche Amministrazioni, definite con riferimento all'art. 1 co. 2 della L. 196/09; ciò implica – identicamente a quanto accade per l'individuazione dei soggetti destinatari di fattura elettronica per obbligo – la necessità di ricomprendere tutti gli enti e le società indicate nell'elenco che l'Istat pubblica ogni anno entro il 30 settembre: vi sono dunque molti enti pubblici in precedenza esclusi dallo split, quali gli enti di ricerca e gli enti per il diritto allo studio, ma anche molte società pubbliche, quali Sogei spa, Consip spa, GSE spa.

Non solo: sono ricomprese nel novero degli enti di cui all'art. 1 co. 2 della L. 196/09 anche tutte le Autorità indipendenti quali ad esempio ANAC, AGCOM, IVASS e CONSOB.

SPLIT PAYMENT: LE SOCIETA' CONTROLLATE

Il secondo gruppo di nuovi ingressi è costituito dalle società controllate. Lo split sarà infatti rivolto a tutte le società controllate non solo dai Ministeri e dalla Presidenza del Consiglio ma anche da regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni.

Si deve trattare di controllo diretto, ai sensi dei numeri 1) e 2) dell'art. 2359 codice civile e cioè di società in cui i predetti enti dispongono della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o comunque di voti sufficienti per orientare le decisioni della medesima.

Saranno altresì destinatarie di split le società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile (e cioè mediante detenzione della maggioranza dei voti di assemblea ordinaria), dalle società sopra menzionate.

SPLIT PAYMENT: LE SOCIETA' QUOTATE

Il terzo gruppo di nuovi destinatari di split è costituito dalle società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana;

con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze potrà essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario;

l'indice FTSE MIB è il più significativo indice azionario della Borsa italiana, è il paniere che racchiude, tranne eccezioni, le azioni delle società italiane quotate sul MTA (mercato telematico azionario) con maggiore capitalizzazione e flottante

SPLIT PAYMENT: I CRITERI DI INDIVIDUAZIONE

Versione approvata dalla Camera:

Co. 1-quater) :

A richiesta del cedente, il cessionario deve rilasciare un documento attestante la propria riconducibilità ai soggetti destinatari di split,

A fronte del predetto documento, il cedente è tenuto ad emettere fatture in split.

Suggerimento operativo

- per i soggetti in split: predisporre nota informativa a tutti i fornitori
- per il ciclo attivo: richiedere al cliente l'attestazione

SPLIT PAYMENT: LE FATTURE CON RITENUTA

I nuovi soggetti obbligati. Un altro fronte di novità deriva dall'abrogazione del comma 2 dell'art. 17-ter del Dpr 633/72, norma che oggi dispone che la disciplina dello split non trovi applicazione per le prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte: tra queste, la casistica maggiormente frequente è quella dei lavoratori autonomi esercenti arti e professioni, ma non dobbiamo dimenticare anche le prestazioni di agenzia e di intermediazione, le cessioni di brevetti e tutte le altre fattispecie per le quali il Dpr 600/73 prevede l'obbligo, per il committente, di operare ritenuta a titolo d'imposta o di acconto ai fini Irpef o Ires.

L'abrogazione del predetto comma 2 coinvolgerà di conseguenza nel regime dello split tutti i soggetti per le fatture emesse nei confronti dei destinatari indicati dalla norma (sia in precedenza che successivamente al 1° luglio 2017), senza operare alcuna distinzione per coloro che oggi ne sono esclusi in quanto emettono fatture con assoggettamento a ritenuta

SPLIT PAYMENT : LE REGOLE

■ Il meccanismo.

Lo split payment non determina alcuna mutamento in ordine al debitore dell'imposta; concettualmente, dunque, si tratta di fattispecie giuridicamente distinta rispetto a quella del reverse charge, ove invece viene operata un'inversione del debitore dell'imposta nei confronti dell'Erario: in pratica, è un diverso meccanismo di riscossione dell'imposta da parte dell'Erario, meccanismo che però non muta il rapporto d'imposta.

Tanto è vero che, in caso di accertamento (ad esempio per omessa o irregolare fatturazione), l'Erario si rivolgerà sempre al cedente/prestatore e non all'acquirente/committente (sul quale peraltro permane, se è soggetto passivo Iva, l'obbligo di regolarizzazione in caso di mancata o irregolare fatturazione); il soggetto cedente accertato, poi, potrà, al ricorrere delle condizioni, esercitare rivalsa sul cliente.

SPLIT PAYMENT : LE REGOLE

- Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, un decreto MEF dovrà fissarne le modalità attuative, peraltro considerando che le nuove norme entreranno in vigore con il 1° luglio 2017.
- La maggiore criticità da definire è costituita dall'esigibilità dell'imposta. Ad oggi, infatti, gli enti destinatari di fattura elettronica sono soggetti nei confronti dei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 6 del Dpr 633/72: l'esigibilità coincide con il pagamento.
- In tale contesto, il DM 23 gennaio 2015 aveva sostanzialmente confermato tale principio, dettando quale regola generale quella della coincidenza dell'esigibilità con il momento del pagamento della fattura (si veda il primo comma dell'art. 3), con possibilità peraltro di anticiparla al momento di ricevimento della fattura (comma 2 dello stesso art. 3). Di fatto, fino al 31.12.14, ai sensi dell'art. 6 co. 5 del Dpr 633/72, era il cedente che poteva scegliere se fruire dell'esigibilità differita o meno; dal 1° gennaio 2015 la scelta è in capo a chi riceve la fattura. Come si diceva, però, fatta eccezione per talune casistiche limitate, si trattava di enti già destinatari di Iva ad esigibilità differita.

SPLIT PAYMENT : LE REGOLE

- Ora, con l'estensione della platea dei destinatari di split payment, una disposizione normativa che consentisse indiscriminatamente di posticipare l'esigibilità dell'imposta al momento del pagamento sarebbe in contrasto con il principio generale secondo il quale l'esigibilità deve coincidere con il momento di effettuazione dell'operazione. La soluzione più probabile è che invece si leghi l'esigibilità al ricevimento della fattura; ma per avere certezze sui tempi, anche in termini di controlli, la strada passa, ancora una volta, per la fatturazione elettronica.
- In ogni caso, anche legando l'esigibilità alla ricezione delle fatture, si avrebbero sfasamenti temporali rispetto al momento di effettuazione dell'operazione; si pensi al caso di consegna beni con documento di trasporto nel mese di agosto e fattura emessa il 15 settembre: sarebbe di fatto impossibile per l'acquirente inserire la fattura nella liquidazione di agosto (mese di effettuazione dell'operazione), come invece oggi accade ad opera del cedente ed in assenza di split payment.

SPLIT PAYMENT : LE REGOLE

Una volta individuate le regole per determinare l'esigibilità, per il versamento non vi dovrebbero essere differenze rispetto a quanto oggi previsto dal DM 23.01.15:

- se l'acquirente è soggetto Iva (ivi compresi gli enti non commerciali che operano in ambito commerciale), l'imposta deve concorrere come debito e come detrazione (se ed in quanto esercitabile) nella liquidazione relativa al mese in cui si ha esigibilità;
- se l'acquirente non è soggetto Iva (ivi compresi gli enti con partita Iva che operano in ambito istituzionale), l'imposta deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di esigibilità.

SPLIT PAYMENT : LE REGOLE

Sotto il profilo operativo, lo split payment implica la necessità di modificare le modalità di emissione delle fatture e della liquidazione dell'Iva:

- l'Iva continua ad essere esposta in fattura dal cedente/prestatore, ma non viene da questi incassata e dunque non genera imposta da versare all'Erario;
- le fatture non sono più emesse con Iva ad esigibilità immediata o differita, ma in regime di "scissione dei pagamenti".

Nel caso di fatture elettroniche trasmesse a mezzo SdI dovrà essere compilato con "S" lo specifico campo; per le fatture cartacee, invece, deve essere esposta la dicitura "scissione dei pagamenti".

Solo i professionisti e le imprese in regime forfettario o dei minimi non saranno toccati dal problema in quanto le loro fatture non recano addebito di Iva.

ANALISI DELLA NORMATIVA: legge stabilità 2015

- Il comma 629 dell'unico articolo della Legge di stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014 n. 190, in S.O. n. 99 alla G.U. n. 300 del 29.12.14) introduce un nuovo articolo, il 17-ter), all'interno del Dpr 633/72.
- Tale norma prevede che taluni enti pubblici, in sede di pagamento delle fatture ricevute, dividano (da qui il termine di "split payment") il pagamento, versando al fornitore il totale della fattura al netto dell'Iva e versando quest'ultima direttamente all'Erario.

ENTI PUBBLICI COINVOLTI ANTE 1/7/17

Anche se la norma non lo richiamava espressamente, si trattava dei soggetti di cui al comma 5 dell'art. 6 del Dpr 633/72 e cioè degli enti nei confronti dei quali trova applicazione il meccanismo dell'esigibilità differita dell'imposta sul valore aggiunto.

Si tratta infatti delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti :

- dello Stato e degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica,
- degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. 267/00,
- delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
- degli istituti universitari,
- delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri,
- degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico,
- degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza.

ENTI PUBBLICI COINVOLTI Circ. 1/E/15

Per AdE, possono ritenersi riconducibili nell'ambito applicativo della disposizione in vigore fino al 30/6/17, in via generale, gli enti pubblici appartenenti alle categorie IPA di seguito indicate:

- *“Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, Policlinici e Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Pubblici”* – codice L8;
- *“Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona”* – codice L34;
- *“Aziende Sanitarie Locali”* – codice L7
- *“Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro Unioni Regionali”* – codice L35;
- *“Città Metropolitane”* – codice L45;
- *“Comuni e loro Consorzi e Associazioni”* – codice L6;
- *“Comunità Montane e loro Consorzi e Associazioni”* – codice L12;
- *“Forze di Polizia ad Ordinamento Civile e Militare per la Tutela dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica”* – codice C11;
- *“Istituti di Istruzione Statale di Ogni Ordine e Grado”* – codice L33;

(segue)

ENTI PUBBLICI COINVOLTI Circ. 1/E/15

Per AdE, possono ritenersi riconducibili nell'ambito applicativo della disposizione in commento, in via generale, gli enti pubblici appartenenti alle categorie IPA di seguito indicate:

- *“Istituzioni per l’Alta Formazione Artistica, musicale e Coreutica – AFAM”* – codice L43;
- *“Organi costituzionali e di Rilievo Costituzionale”* – codice C2;
- *“Presidenza del Consiglio dei Ministri, ministeri e Avvocatura dello Stato”* – codice C1;
- *“Province e loro Consorzi e Associazioni”* – codice L5;
- *“Regioni, Province Autonome e loro Consorzi e Associazioni”* – codice L4;
- *“Unioni di Comuni e loro Consorzi e Associazioni”* – codice L18;
- *“Università e Istituti di Istruzione Universitaria Pubblici”* – codice L17.

ENTI PUBBLICI COINVOLTI Circ. 1/E/15

Si precisa, comunque, che restano esclusi, in ogni caso, dall'ambito soggettivo di riferimento della stessa enti privati eventualmente inquadrati nelle predette categorie.

Considerato, inoltre, che il richiamo alle anzidette categorie IPA non può ritenersi esaustivo, si evidenzia che laddove, in relazione a taluni enti, dovessero permanere dei dubbi sull'applicabilità del meccanismo della scissione dei pagamenti, l'operatore interessato potrà inoltrare specifica istanza di interpello all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'[art. 11](#) della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante le “disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente”

ENTI PUBBLICI COINVOLTI ANTE 1/7/17

GLI ENTI DI RICERCA E GLI ENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO, AD ESEMPIO, NON ERANO FRA I SOGGETTI DI CUI AL NUOVO ART. 17-TER DEL DPR 633/72

PER LE FATTURE RICEVUTE NON OPERAVA LO SPLIT PAYMENT

PER LE FATTURE EMESSE OPERA LO SPLIT PAYMENT SE IL CLIENTE E' NELL'ELENCO DI ENTI PUBBLICI DI CUI ALL'ART. 17-TER

GLI ENTI DI RICERCA E GLI ENTI PER IL DIRITTO NON SONO FRA GLI ENTI DI CUI ALL'ART. 6 CO. 5 DEL Dpr 633/72

PER LE FATTURE RICEVUTE NON OPERA IL MECCANISMO DELL'ESIGIBILITA' DIFFERITA

LE AZIENDE PUBBLICHE PER I SERVIZI ALLA PERSONA(APSP), PUR NON ESSENDO ESPRESSAMENTE RICOMPRESSE NELL'ELENCO DEL 17-TER, ERANO GIA' DESTINATARIE DELLO SPLIT PAYMENT PER L'INTERPRETAZIONE ESTENSIVA DI CUI ALLA CIRCOLARE 1/E/15

ESCLUSIONI OGGETTIVE da circ . 15/E/15

Le operazioni in relazione alle quali il fornitore ha già nella propria disponibilità il corrispettivo (ad esempio per i servizi di riscossione delle entrate e di altri proventi)

Le operazioni per le quali viene emessa fattura semplificata ex art. 21-bis (ammessa solo per importi fino a 100 euro)

Le operazioni per le quali è già stato emesso scontrino o ricevuta fiscale e viene anche rilasciata, a richiesta del cliente, la fattura (può essere il caso dei ristoranti).

Fatture emesse dai soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui alla L. 398/91 (ad esempio le associazioni pro-loco o le associazioni sportive dilettantistiche)

INTERPRETAZIONI da circ . 15/E/15

LE NOTE DI CREDITO

PRINCIPIO GENERALE

Seguono le regole vigenti al momento di emissione della fattura e quindi:

- NC 2015 relative a fatture 2015: si applica lo split
- NC 2015 relative a fatture 2014: non si applica lo split

OPZIONI

Il fornitore può assoggettare al regime dello split payment anche le NC 2015 relative a fatture 2014

**TALI INTERPRETAZIONI DOVREBBERO MANTENERE VALIDITA' IN
RELAZIONE AI NUOVI SOGGETTI COINVOLTI DAL 1/7/17**

ESCLUSIONI

■ Il meccanismo dello split payment non opera in tutti i casi in cui l'operazione è soggetta a reverse charge e cioè ad inversione del debitore dell'imposta; in pratica, si tratta dei casi in cui l'ente pubblico riceve fattura senza addebito di Iva e deve essere lui stesso ad assolverla mediante integrazione della fattura ricevuta (o emissione di autofattura nei rapporti con gli extracomunitari).

Si può trattare di operazioni interne per le quali opera il reverse charge ma, più frequentemente, si tratterà delle operazioni con l'estero territoriali in Italia.

■ L'altra esclusione, soppressa dal 1/7/17, riguardava i compensi per prestazioni di servizi soggette a ritenuta a titolo d'imposta e, per interpretazione dell'agenzia, a ritenuta d'acconto

IL DM 23 GENNAIO 2015

- Viene precisato che alle cessioni ed alle prestazioni verso i suddetti enti non sono applicabili le disposizioni in tema di esigibilità differita di cui all'art. 6 comma 5 del Dpr 917/86.
- L'esigibilità dell'imposta si avrà in ogni caso al momento del pagamento della fattura, salvo che l'ente pubblico destinatario decida di anticiparla al momento della ricezione della fattura ricevuta: ma ciò non avrà alcun impatto sul fornitore.

IL DM 23 GENNAIO 2015

- L'art. 9 del decreto precisa che le nuove disposizioni si applicano alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a far data dal 1° gennaio 2015.
- Si noti che non viene assunto il concetto di “momento di effettuazione dell'operazione”, con la conseguenza che le fatture differite emesse a gennaio 15 per consegne di beni avvenute in dicembre 14 dovevano essere assoggettate a split payment. Stessa regola dovrebbe valere a cavallo tra giugno e luglio 2017

LA CIRCOLARE 1/E del 9 febbraio 2015

- Lo split payment si applica solo alle operazioni documentate mediante fattura emessa ai sensi dell'art. 21 del Dpr 633/72.
- Sono invece escluse tutte le operazioni certificate dal fornitore mediante emissione di ricevuta fiscale o di scontrino fiscale;
- sono altresì esclusi i casi in cui venga legittimamente emesso scontrino o documento non fiscale nonché le operazioni dei soggetti che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi o di altre modalità semplificate di certificazione.

LA CIRCOLARE 1/E/15: le esclusioni

- Restano escluse dalle regole dello split payment le fatture emesse per operazioni alle quali si applicano regimi Iva speciali: si pensi al regime del margine, a quello dell'editoria ed a quello tipico delle agenzie di viaggi, fermo restando, per queste ultime, l'assoggettamento con riferimento alle fatture in regime ordinario (ad esempio per le commissioni).
- Nulla era stato detto in ordine al problema delle associazioni sportive in regime di L. 398/91: alle fatture emesse da tali associazioni si è dunque applicato lo split payment con conseguente annullamento del beneficio che esse potevano trarre dall'abbattimento forfettario sull'Iva incassata di cui avrebbero fruito. Con la circ. 15/E/15 (vedasi ante), è stata invece sostenuta l'esclusione da split

SITUAZIONI PARTICOLARI

- Verifiche telematiche Equitalia servizi: devono essere eseguite limitatamente all'imponibile (circ. 15/E/15).
- Procedure esecutive: il debito da dichiarare – e quindi l'importo pignorabile – è pari all'imponibile.
- Intervento sostitutivo in caso di Durc negativo: non si estende all'Iva (circ. 15/E/15).
- Cessioni di credito: limitate all'imponibile
- Certificazioni di crediti in PCC: limitate all'imponibile
- Gestione fondo economale: problema aperto

DETRAZIONE IVA

Detrazione IVA (articolo 2): modificato il termine per esercitare il diritto alla detrazione IVA.

- L'imposta potrà essere detratta al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.
- Stabilito altresì l'obbligo di registrare le fatture entro il medesimo termine di presentazione della dichiarazione IVA e con riferimento all'anno di esigibilità

DETRAZIONE IVA

Con la modifica apportata dal DL 50/2017 all'articolo 19 del Dpr 633/1972 il **diritto alla detrazione** dell'imposta relativa ai beni e ai servizi acquistati o importati potrà essere esercitato al più tardi **con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto**, e non più con quella relativa al secondo anno successivo.

Si ricorda che il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile.

Contestualmente viene adeguato l'articolo 25 del decreto Iva prevedendo che i documenti d'acquisto debbano essere annotati nel relativo registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Salvo modifiche che potranno essere introdotte in sede di conversione del D.L. 50/17, ad esempio, le fatture di acquisto datate dicembre 2017 dovranno essere annotate entro il 30 aprile 2018 (termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale relativa al 2017), ossia avendo a disposizione circa quattro mesi e ferme restando le disposizioni in materia di regolarizzazione ex articolo 6, comma 8, del Dlgs 471/97

DETRAZIONE IVA

- Nella novella normativa si nota la totale assenza di una disciplina transitoria, ovvero di una previsione circa l'esercizio del diritto alla detrazione in relazione ai documenti precedenti al 2017, ma non ancora registrati.
- La norma, così scritta, precluderebbe la detrazione della relativa imposta, visto che con le nuove tempistiche la detrazione avrebbe dovuto essere esercitata entro febbraio, ossia prima ancora dell'entrata in vigore delle modifiche. Il risultato è quello dell'evidente violazione del principio comunitario di effettività del diritto.
- Al di là dell'auspicio di una modifica in sede di conversione, si ritiene peraltro che la registrazione entro il 23 aprile 2017 (giorno antecedente la modifica normativa) possa consentire di esercitare il diritto alla detrazione su fatture datate 2015 e 2016.

COMPENSAZIONI ORIZZONTALI (art. 3)

■ Tra le novità del D.L. 50/17, a livello procedurale, occorre segnalare la stretta sulle **compensazioni**: occorrerà **il visto di conformità** per gli **importi superiori a 5mila euro** anziché 15.000 come prima, sempreché si intenda compensare orizzontalmente il credito.

Il nuovo limite introdotto prevede la riduzione del tetto da 15mila a 5mila euro per l'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni annuali Iva, redditi e Irap che chiudono a credito.

■ Sul rimborso Iva invece il visto di conformità è obbligatorio per gli importi superiori a 30mila euro.

■ È però sempre possibile utilizzare il credito emergente dalla dichiarazione per pagare le imposte in scadenza già dall'inizio del periodo d'imposta in cui matura il credito e poi inviare la dichiarazione munita di visto entro il termine ordinario (fatta eccezione per il credito Iva, ove occorre aver prima presentato la dichiarazione).

COMPENSAZIONI ORIZZONTALI (art. 3)

■ Tra le novità del D.L. 50/17, a livello procedurale, occorre segnalare la stretta sulle **compensazioni**: occorrerà **il visto di conformità** per gli **importi superiori a 5mila euro** anziché 15.000 come prima, sempreché si intenda compensare orizzontalmente il credito.

Il nuovo limite introdotto prevede la riduzione del tetto da 15mila a 5mila euro per l'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni annuali Iva, redditi e Irap che chiudono a credito.

■ Sul rimborso Iva invece il visto di conformità è obbligatorio per gli importi superiori a 30mila euro.

■ È però sempre possibile utilizzare il credito emergente dalla dichiarazione per pagare le imposte in scadenza già dall'inizio del periodo d'imposta in cui matura il credito e poi inviare la dichiarazione munita di visto entro il termine ordinario (fatta eccezione per il credito Iva, ove occorre aver prima presentato la dichiarazione).

COMPENSAZIONI (ris. 57/E/17)

■ **Compensazioni fino a 15mila euro senza visto per le dichiarazioni Iva già presentate entro il 23 aprile 2017.**

■ Non possono, quindi, essere scartate le deleghe di pagamento che, pur esibite successivamente al 24 aprile, utilizzano in compensazione crediti emergenti da dichiarazioni già trasmesse per importi fino a 15mila euro.. Viceversa, per le dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017 si applicheranno le nuove regole; vale a dire che le compensazioni saranno ammesse senza visto, solo fino all'importo di 5mila euro.

Dichiarazioni già presentate

Le nuove regole si applicano anche per le dichiarazioni integrative da presentare ai sensi degli articoli 2 e 8 del Dpr 322/1998, oppure nel caso di dichiarazioni inoltrate con ritardo non superiore a 90 giorni (tardive), il cui invio all'Agenzia sia avvenuto, od avvenga dopo il 24 di aprile 2017.

RECLAMO E MEDIAZIONE

Reclamo e mediazione (*articolo 10*):

Passa da 20.000 euro a 50.000 euro il valore delle controversie per le quali è prevista la mediazione tributaria.

La modifica si applica agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018

DEFINIZIONE LITI PENDENTI

Definizione agevolata delle controversie tributarie (articolo 11):

Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio (compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio), possono essere definite mediante il pagamento di tutti gli importi richiesti dall'atto impugnato (che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado) e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo (calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto) con esclusione delle sanzioni collegate al tributo e degli interessi di mora.

Se la controversia pendente riguarda esclusivamente gli interessi di mora o le sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il 40% degli importi in contestazione. Invece, in caso di controversia relativa solo alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione agevolata.

Sono definibili le controversie rispetto alle quali la costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente sia avvenuta entro il 31 dicembre 2016 e per le quali, alla data di presentazione della domanda di definizione, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva

NUOVE ALIQUOTE IVA

aumenti aliquote IVA (articolo 9): sono stati rimodulati i futuri aumenti delle aliquote IVA.

Le nuove aliquote sono le seguenti:

Decorrenza	Aliquota 10%	Aliquota 22%
dal 1° gennaio 2018	11,5%	25%
dal 1° gennaio 2019	12%	25,4%
dal 1° gennaio 2020	13%	24,9%
dal 1° gennaio 2021	13%	25%



LE NOVITA' DELLA FATTURA ELETTRONICA

IL D.Lgs. 127/15 E GLI EFFETTI DAL 2017

Art. 1 co.1. A decorrere dal 1° luglio 2016, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti, gratuitamente, un servizio per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche.

Art. 1 co. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il MEF mette a disposizione dei soggetti passivi IVA il SdI, gestito dall'Agenzia delle entrate, ai fini della trasmissione e della ricezione delle fatture elettroniche, e di eventuali variazioni delle stesse, relative a operazioni che intercorrono tra soggetti residenti nel territorio dello Stato, secondo il formato della fattura elettronica P.A.

Sempre a decorrere dal 1.1.17, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, mediante l'utilizzo di reti telematiche e anche in formato strutturato, le informazioni acquisite.

FATTURAZIONE ELETTRONICA VERSO PRIVATI

Avviso dal sito www.fatturapa.gov

Il formato *fatturaPA*, utilizzato per la formazione e trasmissione delle fatture elettroniche verso le Pubbliche Amministrazioni, è stato adeguato per permettere anche la fatturazione elettronica verso i privati, a partire dal 1° gennaio 2017.

Il nuovo formato viene utilizzato sia per la fatturazione elettronica verso la PA sia per la fatturazione elettronica tra privati, secondo un unico tracciato XML e sempre attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), che dal 1.1.17 è a disposizione anche per i rapporti commerciali tra privati, come previsto dal D.lgs. n. 127/2015.

Le Pubbliche Amministrazioni e i loro fornitori, oltre a tutti i soggetti che intendono utilizzare il Sistema di Interscambio per la fatturazione tra privati, hanno quindi dovuto configurare i propri sistemi informatici per poter utilizzare, a partire dal 1 gennaio 2017, esclusivamente il nuovo tracciato XML per tutte le trasmissioni di fatturazione.

FATTURAZIONE ELETTRONICA VERSO PRIVATI

A differenza delle fatture emesse nei confronti di Pa, per le quali vanno utilizzati i codici ufficio risultanti dall'Indice IPA, se si intende inviare una fattura a un privato, non già censito al sistema di interscambio perché fornitore delle Pa e quindi utilizzatore di un canale di trasmissione riconosciuto, va indicato l'indirizzo pec di cui lo stesso è titolare.

Sarà quindi onere dell'emittente avere a disposizione l'indirizzo pec, cercando tra gli indirizzi presenti sull'Inipec ovvero preoccupandosi di ottenere, magari già in sede di contratto, l'indirizzo di posta certificata del cliente a cui inviare le fatture

Per la veicolazione tramite SdI, nonostante l'articolo 21 del Dpr 633 non lo richieda, anche la fattura trasmessa a privati deve essere firmata elettronicamente con un certificato qualificato oppure in formato XAdES con certificato di firma rilasciato da Agenzia delle Entrate.

NUOVI CONTROLLI SDI SULLE FATTURE

■ **Controlli bloccanti dal 1 dicembre 2016:** dal 1 dicembre 2016 saranno scartati i file fattura, trasmessi al Sistema di Interscambio, che non dovessero superare uno o più dei nuovi controlli introdotti dal 9 maggio 2016. I nuovi controlli sono dettagliati nella [versione 1.3 dell' Elenco controlli](#).

Fino al 30 novembre 2016 il mancato rispetto dei controlli comporta solo una segnalazione che viene riportata all'interno della Ricevuta di consegna o della Notifica di mancata consegna. I fornitori sono invitati ad adeguarsi entro e non oltre il 1 novembre 2016. Nel mese di novembre uno specifico monitoraggio ne misura il livello di compliance.

■ **Controllo corretto calcolo dell'Imposta – introduzione tolleranza:** per consentire il necessario adeguamento al nuovo regime di verifiche del rispetto delle specifiche tecniche, è ammessa fino al 31/05/2017, la tolleranza di 1 centesimo di euro nel controllo del calcolo dell'Imposta. Dal 01/06/2017 tale tolleranza non sarà più ammessa e sarà applicata la regola dell'arrotondamento. La novità è consultabile nel documento [Elenco controlli versione 1.3](#).

■ **Pubblicati maggiori chiarimenti nella documentazione tecnica:** per elevare il grado di comprensibilità delle regole per la corretta compilazione delle fatture elettroniche PA, in modo adeguato al nuovo regime di controlli, sono stati aggiornati con esempi e chiarimenti i documenti [Elenco controlli versione 1.3](#) e [Suggerimenti per la compilazione della fatturaPA versione 1.4](#).

NUOVI CONTROLLI SDI SULLE FATTURE

■ **NOMENCLATURA ED UNICITÀ DEL FILE TRASMESSO**

■ La verifica viene eseguita al fine di intercettare l'invio accidentale dello stesso file; attraverso un controllo sulla nomenclatura del file ricevuto il SDI verifica che il nome file sia conforme con quanto riportato nelle *Specifiche delle regole tecniche del Sistema di Interscambio* e che non sia stato già inviato un file con lo stesso nome; in caso di esito negativo del controllo (nome file già presente nel SDI o nome file non conforme) il file viene rifiutato con le seguenti motivazioni:

- **Codice 00001** Nome file non valido
- **Codice 00002** Nome file duplicato

■ **DIMENSIONI DEL FILE**

■ La verifica è effettuata al fine di garantire che il file ricevuto possa essere elaborato correttamente e nei tempi previsti.

- **Codice 00003** Le dimensioni del file superano quelle ammesse

■ **VERIFICA DI INTEGRITÀ DEL DOCUMENTO**

■ La verifica viene effettuata al fine di garantire che il documento ricevuto non abbia subito modifiche successivamente all'apposizione della firma; attraverso un controllo sulla firma elettronica qualificata apposta sull'oggetto trasmesso, il Sdi verifica l'integrità dell'oggetto stesso; laddove dovesse emergere che il documento ricevuto non corrisponde al documento sul quale è stata apposta la firma, il documento viene rifiutato con la seguente motivazione:

- **Codice 00102** File non integro (firma non valida)

NUOVI CONTROLLI SULLE FATTURE

■ **VERIFICA DI AUTENTICITÀ DEL CERTIFICATO DI FIRMA**

■ La verifica viene effettuata al fine di garantire la validità del certificato di firma utilizzato per apporre la firma elettronica qualificata al documento; sulla base delle informazioni messe a disposizione dalle “*Certification Authorities*”, il SdI verifica la validità del certificato di firma, che non deve risultare scaduto, revocato o sospeso; in caso di certificato di firma non valido, il documento viene rifiutato con le seguenti motivazioni:

- **Codice 00100** Certificato di firma scaduto
- **Codice 00101** Certificato di firma revocato
- **Codice 00104** CA (Certification Authority) non affidabile
- **Codice 00107** Certificato non valido

NUOVI CONTROLLI SULLE FATTURE

VERIFICA DI CONFORMITÀ DEL FORMATO FATTURA

■ La verifica viene effettuata per garantire la corretta elaborazione del contenuto del documento; sulla base di quanto riportato nell'allegato A al DM n. 55 del 03/04/2013 e nelle relative specifiche tecniche pubblicate sul sito del Sistema di Interscambio www.fatturapa.gov.it, il Sdl effettua dei controlli di corrispondenza con lo schema XML del file trasmesso, compresa la presenza dei dati definiti obbligatori; qualora dovesse risultare una non corretta aderenza alle regole, il documento viene rifiutato con le seguenti motivazioni:

- **Codice 00103** File firmato senza riferimento temporale
- **Codice 00105** File firmato con riferimento temporale non coerente
- **Codice 00106** File / archivio vuoto o corrotto
- **Codice 00200** File non conforme al formato
- **Codice 00201** Superato il numero massimo di errori di formato
- **Codice 00400** Sulla riga di dettaglio con aliquota IVA pari a zero deve essere presente il campo Natura
- **Codice 00401** Sulla riga di dettaglio con aliquota IVA diversa da zero non deve essere presente il campo Natura

NUOVI CONTROLLI SULLE FATTURE

VERIFICA DI CONFORMITÀ DEL FORMATO FATTURA (segue)

- **Codice 00403** La data della fattura non deve essere successiva alla data di ricezione
- **Codice 00417** Almeno uno dei campi IdFiscaleIVA e CodiceFiscale del CessionarioCommittente deve essere valorizzato
- **Codice 00418** La data del documento Nota di Credito (campo 2.1.1.3 <Data>) non può essere antecedente alla data della fattura collegata (campo 2.1.6.3 <Data>), riferita nello stesso file
- **Codice 00419** E' presente nel documento un'aliquota IVA per la quale non esiste il relativo blocco DatiRiepilogo
- **Codice 00420** Nel blocco Dati Riepilogo con Esigibilita IVA uguale a S (scissione pagamenti), il campo Natura non può assumere valore N6 (inversione contabile)
- **Codice 00421** Il valore del campo Imposta non risulta calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche
- **Codice 00422** Il valore del campo Imponibile Importo non risulta calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche
- **Codice 00423** Il valore del campo Prezzo Totale non risulta calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche
- **Codice 00424** L'aliquota IVA deve essere indicata in termini percentuali
- **Codice 00425** Il numero della fattura (campo 2.1.1.4 <Numero>) deve contenere almeno un carattere numerico

NUOVI CONTROLLI SULLE FATTURE

VERIFICA DI VALIDITÀ DEL CONTENUTO DELLA FATTURA

La verifica viene effettuata per accertare la presenza dei dati necessari al corretto inoltro del documento al destinatario; viene effettuato un controllo:

- sulla presenza, nell'anagrafica di riferimento, del codice identificativo del destinatario e delle informazioni necessarie al recapito, salvo il caso in cui il codice identificativo sia valorizzato a "999999" (valore di default) in ottemperanza alle disposizioni riportate nella circolare interpretativa del MEF n.1 del 31 marzo 2014; il controllo prevede anche una verifica sulla data di avvio del servizio di fatturazione elettronica presente nell'anagrafica di riferimento (IPA), data che non deve essere successiva a quella in cui viene effettuato il controllo (data di sistema);
- sulla presenza, nell'anagrafica di riferimento, di uno o più uffici di fatturazione elettronica attivi associati al codice fiscale corrispondente all'identificativo fiscale del cessionario\committente riportato in fattura, nei casi in cui il codice identificativo del destinatario sia valorizzato a "999999" (valore di default) in ottemperanza alle disposizioni riportate nella circolare interpretativa del MEF n.1 del 31 marzo 2014;
- sulla presenza, nell'anagrafica di riferimento, di uno ed un solo ufficio di fatturazione elettronica attivo (diverso da quello Centrale previsto dalle specifiche operative relative all'allegato D al DM 3 aprile 2013, n. 55) associato al codice fiscale corrispondente all'identificativo fiscale del cessionario/committente riportato in fattura, nei casi in cui il codice identificativo del destinatario sia valorizzato con il codice di fatturazione elettronica Centrale in ottemperanza alle disposizioni riportate nella circolare interpretativa del MEF n.1 del 31 marzo 2014;

NUOVI CONTROLLI SULLE FATTURE

VERIFICA DI VALIDITÀ DEL CONTENUTO DELLA FATTURA (segue)

Viene effettuato un controllo:

■- sulla validità dei codici fiscali e delle partite IVA, relative ai soggetti cedente/prestatore, rappresentante fiscale, cessionario/committente, attraverso una verifica di presenza nell'anagrafe tributaria; il controllo non è effettuato per gli identificativi fiscali assegnati da autorità estere.

Laddove anche uno solo di questi controlli non dovesse essere superato, il documento viene rifiutato con le seguenti motivazioni:

- **Codice 00300** IdFiscale del soggetto trasmittente non valido
- **Codice 00301** IdFiscaleIVA del CedentePrestatore non valido
- **Codice 00302** CodiceFiscale del CedentePrestatore non valido
- **Codice 00303** IdFiscaleIVA del RappresentanteFiscale non valido
- **Codice 00304** CodiceFiscale del RappresentanteFiscale non valido
- **Codice 00305** IdFiscaleIVA del CessionarioCommittente non valido
- **Codice 00306** CodiceFiscale del CessionarioCommittente non valido
- **Codice 00311** CodiceDestinatario non valido
- **Codice 00312** CodiceDestinatario non attivo
- **Codice 00398** Codice Ufficio presente ed univocamente identificabile nell'anagrafica di riferimento, in presenza di CodiceDestinatario valorizzato con codice ufficio "Centrale"
- **Codice 00399** CodiceFiscale del CessionarioCommittente presente nell'anagrafica di riferimento in presenza di CodiceDestinatario valorizzato a "999999"

NUOVI CONTROLLI SULLE FATTURE

VERIFICA DI UNICITÀ DELLA FATTURA

La verifica viene eseguita al fine di intercettare un accidentale reinvio della stessa fattura; il Sdl controlla che la fattura che sta esaminando non sia stata già trasmessa ed elaborata; in quest'ottica, qualora i dati contenuti all'interno della fattura e relativi a:

- identificativo cedente/prestatore;
- anno della data fattura ;
- numero fattura;

■ coincidano con quelli di una fattura precedentemente trasmessa e per la quale non sia stata inviata al soggetto trasmittente una notifica di scarto oppure di rifiuto da parte del destinatario (Amministrazione o terzo ricevente), il documento viene rifiutato con le seguenti motivazioni:

- **Codice 00404** Fattura duplicata
- **Codice 00409** Fattura duplicata nel lotto

Nel caso in cui il documento trasmesso sia una nota di credito (*TipoDocumento* = **TD04**), la verifica tiene conto anche della tipologia di documento; pertanto è ammessa la presenza di due documenti aventi stesso cedente/prestatore, stesso anno e stesso numero solo qualora uno dei due sia di tipo **TD04**.

NUOVI CONTROLLI SULLE FATTURE

VERIFICA DI UNICITÀ DELLA FATTURA

- Nel caso di fatture emesse secondo modalità e termini stabiliti con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 73 del DPR 633/72 e per le quali sia stato valorizzato a “SI” il campo “Art73” (cosa che consente al cedente/prestatore l'emissione nello stesso anno di più documenti aventi stesso numero), la verifica di unicità viene effettuata secondo le regole precedenti ma tenendo conto della data completa e non solo dell'anno.
- Tutti i controlli descritti in questo paragrafo, qualora il file inviato al Sdl è relativo ad un documento lotto di fatture (ex art. 1, comma 3, DLGS 20 febbraio 2004 n. 52), comportano l'accettazione o il rifiuto del file nella sua totalità.
- Diversamente, se al Sdl viene inviato un file in formato compresso i controlli, con conseguente accettazione o scarto, riguardano ogni singolo file presente al suo interno.

AGGIORNAMENTI MARZO 2017

Alla documentazione tecnica sono state apportate le seguenti modifiche, che sono operative dal 24 marzo 2017:

- **aggiornamento controllo 00399 fattura privata-destinatario pubblico**
- **controllo corretto calcolo dell'imposta: si mantiene la tolleranza di un centesimo di euro** - rimossa la scadenza al 31 maggio 2017
- **introduzione nuovo controllo 00459 regime fiscale RF03** - il Sdl scarta le fatture in cui sia valorizzato il regime fiscale RF03 nuove iniziative produttive (art.13, L.388/2000), in quanto tale regime agevolato è stato abrogato con L. 23-12-2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015)
- **aggiornamento della descrizione della natura "N5 - regime del margine / IVA non esposta in fattura"** secondo quanto precisato nella circolare n. 1/E del 2017 dell'Agenzia delle Entrate.

AGGIORNAMENTI 2017

- **Nuovo servizio: codici destinatario per fattura B2B.** E' disponibile, alla pagina Strumenti - Gestire il canale, la funzionalità attraverso la quale è possibile richiedere uno o più codici destinatario validi ai fini della fatturazione elettronica tra privati.
- Il Ministero dell' Economia e delle Finanze fornisce servizi e strumenti informatici per la generazione, trasmissione e conservazione delle fatture nel formato previsto dal Sistema di Interscambio (art. 4, c. 1, DM 55/2013): Tali servizi sono disponibili gratuitamente per le PMI abilitate al MEPA sul sito www.acquistinretepa.it. Assistenza ed informazioni al numero verde **800 906 227**
- Sul sito AgID (<http://www.agid.gov.it/amministrazione-digitale/fatturazione-elettronica>) sono inoltre fornite indicazioni *"per il supporto per lo sviluppo di strumenti informatici "open source" per la fatturazione elettronica"* (art. 4, c. 2, DM 55/2013).

I TEMPI DELLA CONSERVAZIONE

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle corrette modalità di produzione e sul termine di conservazione dei documenti informatici rilevanti ai fini tributari (D.M. 17 giugno 2014). In particolare, il documento di prassi precisa che:

- la conservazione di fatture e registri deve essere eseguita entro il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali, da intendersi, in un'ottica di semplificazione e uniformità del sistema, con il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi.
- Ciò vale anche se il termine per la presentazione della dichiarazione IVA è stato anticipato al 28 febbraio.
- Pertanto il contribuente con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare concluderà il processo di conservazione di tutti i documenti rilevanti ai fini fiscali (documenti IVA e altri documenti) al più tardi entro il 30 dicembre di ciascun anno; **(Agenzia delle Entrate – [Risoluzione n. 46/E del 10 aprile 2017](#)).**

I MODI DELLA CONSERVAZIONE

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle corrette modalità di produzione e sul termine di conservazione dei documenti informatici rilevanti ai fini tributari (D.M. 17 giugno 2014). In particolare, il documento di prassi precisa che:

- le fatture non elettroniche ricevute in un qualsiasi formato elettronico (ad esempio le fatture in pdf ricevute via mail) possono essere inviate in conservazione elettronica a norma senza l'obbligo di preventiva materializzazione su supporti fisici al fine di essere considerate giuridicamente esistenti ai fini tributari. Ciò vale anche per le bollette doganali;
- è possibile integrare i documenti ricevuti in formato Pdf per i quali la normativa vigente in materia prevede l'assolvimento dell'IVA da parte del cessionario/committente (ad esempio fatture per acquisti intracomunitari e autofatture su servizi da paesi extra-Ue), mediante la predisposizione di un file aggiuntivo che verrà mandato in conservazione unitamente all'immagine della fattura ricevuta e che deve contenere i dati necessari per l'integrazione. L'autofattura può essere creata come documento informatico ed inviata in conservazione senza obbligo di stampa.

(Agenzia delle Entrate – [Risoluzione n. 46/E del 10 aprile 2017](#)).

FATTURA – STRUTTURA E FLUSSI



RIFIUTI P.A. RICEVENTE

L'accettazione della fattura non presuppone aver verificato la presenza di tutti gli elementi necessari per la liquidazione.

A fronte di fattura accettata potrà sempre essere richiesta nota di credito, se ve ne sono i presupposti.

A fronte di scarto, la fattura non deve essere contabilizzata dalla PA ricevente.

Per il cedente, la fattura scartata dalla PA ricevente si considera comunque emessa e deve conseguentemente essere annotata sui registri e concorrere alla liquidazione Iva secondo le regole generali.

La nota di variazione relativa dovrà però essere emessa solo ad uso interno e non trasmessa a Sdl.

Al Sdl dovrà essere trasmessa nuova fattura, con nuovo numero e data.

La PA che, avendo scartato la fattura, ricevesse nota di credito relativa, dovrebbe scartare anche questa.

I CONTROLLI DELL P.A. DESTINATARIA

La fattura potrà essere rifiutata se mancano o sono errati campi obbligatori per legge (normativa Iva o altra normativa); a titolo esemplificativo:

- 1) Calcolo dell'Iva o di altri importi obbligatori; Totale imponibile non corrispondente alla somma degli imponibili indicati nelle linee di dettagli
- 2) Partita Iva del cedente/prestatore
- 3) Partita Iva del destinatario se l'acquisto riguarda la sfera commerciale
- 4) Data palesemente errata
- 5) Errata indicazione di split payment e/o esigibilità dell'imposta
- 6) Errata applicazione del reverse charge
- 7) Assenza o inesattezza del CIG/CUP se obbligatorio
- 8) Fornitore sconosciuto all'ente
- 9) Assenza o errore nella descrizione di natura, qualità e quantità dei beni e servizi

I CONTROLLI DELL P.A. DESTINATARIA

Si ipotizzano casi in cui la fattura potrà essere rifiutata (nel presupposto che sia stata contrattualizzata la compilazione dei relativi campi):

- 1) Non rispondenza dell'identificativo del contratto
- 2) Non rispondenza dell'identificativo dell'ordine
- 3) Indicazione di codice ufficio diverso da quello che ha emesso l'ordine
- 4) Totale documento errato
- 5) Errore sull'imposta di bollo
- 6) Errori sull'importo da pagare
- 7) Errori sulla ritenuta
- 8) Errori sulla scadenza
- 9) Dati obbligatori presenti ed esatti ma inseriti nei campi sbagliati

CASISTICHE

■ Split payment

- Vista la circ. 15/E/15 par. 7, x le PA in split payment, le fatture che non contengono “S” possono essere rifiutate. Se accettate, occorre NC e nuova fattura. Specularmente per le fatture con «S» errata per gli enti non soggetti a split
- Le fatture con ritenuta (ad esempio quelle dei professionisti) non sono in regime split e quindi potranno contenere (ma non obbligatoriamente) l'indicazione di esigibilità immediata o differita. Se per un ente non destinatario di Iva differita contengono la «D» devono essere respinte, a meno che si tratti di Iva differita legata a opzione esercitata dall'emittente ex DL 83/12.

■ Regime fiscale/regimi speciali

- La fattura contiene l'aliquota ma non l'importo dell'Iva; dalla descrizione emerge che dovrebbe trattarsi di regime editoria ma non è indicato RF07 (bensì RF18); opportuno rifiutare.
- Il Sdl scarta se trova aliquota 0 e assenza di codici esenzione (errore 00400 oppure 00401), ma non se trova assenza di importi.

■ Fatture rifiutate

- Se la fattura viene rifiutata, non devo aspettarmi NC; se arriva cmq NC, va rifiutata anche la NC.

CASISTICHE

■ Bollo

- Non si può rifiutare per assenza di compilazione del campo, ma vedi infra.
- Le fatture editoria ex art. 74 non sono soggette a bollo; occorre però che sia indicato RF07.

■ Linee di dettaglio

- In alcuni casi il fornitore compila il campo “valore totale” comprendendovi l’Iva anziché indicare l’imponibile (valore unitario x numero unità). Poi però il dato (imponibile e Iva) è corretto nei totali di fattura.

■ Fatture datate ante 31 marzo 2015

- Possono essere accettate.

CIRCOLARE MEF – F.P. N. 1 DEL 31.03.14

Gestione del transitorio

Se la procedura di liquidazione e pagamento da parte della P.A. non si conclude nei tre mesi che succede?

La gestione può proseguire anche dopo i tre mesi, e questo a prescindere dal fatto che le nuove regole imposte dal Dlgs 192/2012 (che modificano il Dlgs 231/2002), prevedono che l'ente paghi, in via ordinaria, entro 30 giorni.

In effetti, come chiarisce la circolare 1/2014, sarebbe un aggravio per il fornitore e un danno per l'ente, prevedere che allo scadere del termine di tre mesi il fornitore sia costretto a emettere una fattura elettronica in sostituzione di quella cartacea.

Quindi l'ente continuerà la gestione della fattura senza alcun aggravio della procedura sulla base della fattura cartacea precedentemente inviata.

RISOLUZIONE 81/E DEL 25.09.15

- Il conservatore è il soggetto, definito dal CAD e riportato nel manuale di conservazione, il quale opera il processo di conservazione elettronica dei documenti fiscali
- Se il conservatore non è anche depositario delle scritture contabili, non deve essere fatta alcuna comunicazione all'Agenzia delle Entrate, essendo in ogni caso il conservatore indicato obbligatoriamente nel manuale di conservazione, manuale che, in caso di accesso per controllo, i verificatori possono immediatamente acquisire

SIOPE PLUS

L'art. 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016 (legge di bilancio 2017), ha previsto l'evoluzione della rilevazione SIOPE in SIOPE+, al fine di migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche attraverso l'integrazione delle informazioni rilevate da SIOPE con quelle delle fatture passive registrate dalla Piattaforma elettronica (PCC) e, in prospettiva, di seguire l'intero ciclo delle entrate e delle spese.

SIOPE+ chiede a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, di:

- a) ordinare incassi e pagamenti al proprio tesoriere o cassiere utilizzando esclusivamente ordinativi informatici emessi secondo lo standard definito dall'AgID;
- b) trasmettere gli ordinativi informatici al tesoriere/cassiere solo ed esclusivamente per il tramite dell'infrastruttura SIOPE, gestita dalla Banca d'Italia.

SIOPE PLUS

Come SIOPE, anche SIOPE+ consente di acquisire informazioni dagli enti “in automatico”, liberando, a regime, gli enti dall’obbligo di provvedere alla continua trasmissione alla Piattaforma elettronica PCC di dati riguardanti il pagamento delle fatture, che costituisce la principale criticità dell’attuale sistema di monitoraggio dei debiti commerciali e dei relativi tempi di pagamento, che richiede la comunicazione, da parte di ciascuna amministrazione pubblica.

L’evoluzione da SIOPE a SIOPE+ sarà realizzata attraverso successivi decreti del Ministero dell’economia e delle finanze che, gradualmente, estenderanno i nuovi adempimenti a tutte le Amministrazioni pubbliche. In particolare:

- il 1 luglio 2017 è avviata una sperimentazione di SIOPE+ per un gruppo limitato di enti e banche.
- il 1° gennaio 2018 è prevista la partenza a regime di regioni, province e comuni, attraverso un rilascio scaglionato nel corso dell’anno per le diverse categorie di enti.

SIOPE PLUS

Dal punto di vista operativo, il nuovo sistema (denominato appunto «Siope+») determinerà l'inversione dell'ordine dei flussi finanziari fra enti, tesoreri e Banca d'Italia.

Con l'attuale gestione Siope, l'ente è tenuto a trasmettere l'ordinativo al tesoriere e quest'ultimo trasmette poi il relativo flusso alla Banca d'Italia.

Le modalità sono ora definite in via autonoma purché siano presenti le codifiche prescritte.

Con Siope+, invece, gli ordinativi saranno trasmessi attraverso un'unica infrastruttura informatica alla Banca d'Italia, la quale provvederà poi a inviarle al tesoriere per la loro lavorazione.

SIOPE PLUS

Per favorire l'attuazione del progetto SIOPE+, la Ragioneria Generale dello Stato fornirà agli enti interessati, un servizio gratuito concernente:

- a) la produzione degli Ordinativi informatici di Incasso e di Pagamento (OPI) secondo lo standard emanato dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID),
- b) la trasmissione all'infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia.

SIOPE PLUS

La normativa di riferimento: l'art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196

■8-bis. Al fine di favorire il monitoraggio del ciclo completo delle entrate e delle spese, le amministrazioni pubbliche ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard Ordinativo Informatico emanato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), per il tramite dell'infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale. Le modalità con cui enti e tesorieri scambiano gli ordinativi informatici con l'infrastruttura SIOPE sono definite da apposite regole di colloquio definite congiuntamente con l'AgID e disponibili nelle sezioni dedicate al SIOPE del sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. I tesorieri e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento con modalità differenti da quelle descritte nel periodo precedente.

8-ter. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata e l'AgID, sono stabiliti le modalità e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8-bis



LE ALTRE NOVITA' DEL D.L.193/16 E DELLA LEGGE DI BILANCIO 2017

LE LETTERE D'INTENTO

E' stato approvato il modello, con relative istruzioni, e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica da parte dell'esportatore abituale ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 175/14. Il nuovo modello sostituisce quello approvato con il provvedimento del 12 dicembre 2014, e modificato con provvedimento dell'11 febbraio 2015, e non prevede più la possibilità di riferire la dichiarazione d'intento ad un determinato periodo.

Tale modello verrà utilizzato per le lettere d'intento relative alle operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017

(Agenzia delle Entrate, Provvedimento del Direttore n. 213221 del 2 dicembre 2016).

LE LETTERE D'INTENTO

La nuova dichiarazione d'intento (approvata con provvedimento 213221/2016) deve essere utilizzata per gli acquisti effettuati dopo il 28 febbraio 2017.

I vecchi modelli, quale che sia la modalità di utilizzo del plafond, vanno impiegati per le operazioni fino a tale data.

Se, prima del 28 febbraio, ci si è avvalsi della versione precedente del modello con indicazione di un periodo che va oltre detto termine, compilando i campi 3 e 4 (non più presenti nelle nuove lettere), la dichiarazione cessa di avere effetto alla fine di tale mese.

Pertanto, se l'esportatore vuole ancora acquistare senza pagamento dell'imposta dal 1° marzo, deve presentare il nuovo modello, munito di ricevuta.

La risoluzione 120/E/2016, però, conferma che restano valide le vecchie lettere d'intento emesse per singola operazione o a importo fisso che non siano "esaurite" alla suddetta data

LE LETTERE D'INTENTO

La risoluzione 120/E/2016 conferma anche la necessità di una nuova lettera d'intento e di una nuova ricevuta delle Entrate, se si vuole incrementare l'importo degli acquisti senz'Iva;

per ridurre l'importo del plafond non è invece necessario coinvolgere gli uffici fiscali, essendo sufficiente una comunicazione al fornitore, meglio se scritta, per evitare d'incorrere in errori.

Il nuovo modello non ha conseguenze per l'utilizzo del plafond in dogana al fine di eseguire importazioni senza applicazione dell'imposta. Come chiarito dalla risoluzione 38/E/2015 e meglio precisato dalla nota delle dogane 58510/2015, in effetti, la dichiarazione, da presentare telematicamente alle Entrate (senza più necessità di presentazione del modello cartaceo all'ufficio doganale), poteva e può riguardare solo importazioni singole o una pluralità di operazioni doganali fino a un certo importo.

LE LETTERE D'INTENTO

I fornitori degli esportatori abituali dovranno monitorare con attenzione il fatturato in regime di non imponibilità.

Il superamento degli importi indicati nelle dichiarazioni d'intento fa infatti scattare la sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell'imposta (art. 7 co. 3 DLgs. 471/97).

In sede di fatturazione, occorrerà sempre verificare di non "eccedere" rispetto agli importi indicati nella lettera d'intento, con l'emissione di fatture in regime di non imponibilità.

I fornitori dovranno altresì attivare tutti gli altri obblighi richiesti dalla normativa: verificare la trasmissione all'Agenzia da parte del cliente, numerare progressivamente i documenti ricevuti e annotarli in apposito registro entro quindici giorni dal ricevimento, o, in alternativa effettuare l'annotazione in apposita sezione dei registri di cui agli articoli 23 (registro delle fatture emesse) e 24 (registro dei corrispettivi) del Dpr n. 633/1972.

Il fornitore deve inoltre indicare nelle fatture emesse, oltre al regime di non imponibilità Iva, gli estremi della relativa dichiarazione d'intento. In caso di più dichiarazioni ricevute dal medesimo soggetto si dovrà quindi fare attenzione a richiamare quella corretta.

Infine, i documenti ricevuti devono essere indicati nel quadro VI della dichiarazione annuale.

LE NOTE DI CREDITO ALLE PROCEDURE CONCORDATUE

La legge di bilancio 2017 riscrive la disciplina dell'emissione delle variazioni Iva in diminuzione in caso di procedure concordatue ripristinando il testo dell'articolo 26 del Dpr 633/1972.

La prima novità riguarda l'eliminazione delle regole per l'individuazione del momento a partire dal quale, in presenza di procedure concordatue, era consentita l'emissione delle note di variazione prescindendo dal definitivo accertamento dell'infruttuosità.

L'emissione della nota di variazione rimane vincolata alla definitività dell'infruttuosità generatasi a seguito della conclusione di una procedura concordatuale, di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis della legge fallimentare, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d), della legge, pubblicato nel registro delle imprese.

LE NOTE DI CREDITO PER LE PROCEDURE CONCORDATARIE

La legge di bilancio 2017 abroga il secondo periodo del comma 5 dell'art. 26 che stabiliva per il cessionario /committente, assoggettato a una procedura concordataria, la mancanza dell'obbligo di annotare nel registro delle fatture e in quello dei corrispettivi le note di variazione ricevute e di computare la relativa imposta a debito nella liquidazione.

Viene meno la possibilità di non rettificare l'Iva a sfavore della procedura concordataria per tener conto delle note di variazione ricevute.

Tutte le previsioni cancellate dalla legge di bilancio con efficacia 1° gennaio 2017 non hanno mai operato, in quanto la Stabilità 2016 prevedeva un'efficacia differita ai casi in cui il cessionario/committente fosse assoggettato a una procedura concordataria successivamente al 31 dicembre 2016.

LE NOTE DI CREDITO NELLE PROCEDURE ESECUTIVE

Non sono state eliminate, invece, le precisazioni relative al momento a partire dal quale le procedure esecutive individuali possono essere considerate infruttuose. In tal caso il diritto all'emissione della nota di variazione può essere esercitato se – a seguito della procedura esecutiva individuale – sia derivato il mancato pagamento, in tutto o in parte, del dovuto e la procedura sia dunque rimasta infruttuosa.

Secondo quanto previsto dall'articolo 26, comma 12, una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso infruttuosa nell'ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti che non vi sono beni o crediti da pignorare; nell'ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l'impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità o, infine, qualora, dopo che per tre volte l'asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.

IL GRUPPO IVA: nuovo Titolo Vbis del Dpr 633/72 da 1.1.18

I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività d'impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i **vincoli finanziario, economico e organizzativo** di cui all'articolo 70-ter, possono divenire un unico soggetto passivo, di seguito denominato "gruppo IVA".

Si considera sussistente un **vincolo finanziario** tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato quando, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile e almeno dal 1° luglio dell'anno solare precedente:

- a) tra detti soggetti esiste, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo;
- b) detti soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto, purché residente nel territorio dello Stato ovvero in uno Stato con il quale l'Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni.

IL GRUPPO IVA: nuovo Titolo Vbis del Dpr 633/72

Si considera sussistente un **vincolo economico** tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato sulla base dell'esistenza di almeno una delle seguenti forme di cooperazione economica:

- a) svolgimento di un'attività principale dello stesso genere;
- b) svolgimento di attività complementari o interdipendenti;
- c) svolgimento di attività che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, uno o più di essi.

Si considera sussistente un **vincolo organizzativo** tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato quando tra detti soggetti esiste un coordinamento, in via di diritto, ai sensi delle disposizioni di cui al libro quinto, titolo V, capo IX, del codice civile, o in via di fatto, tra gli organi decisionali degli stessi, ancorché tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto.

COSTITUZIONE DEL GRUPPO IVA E OPERAZIONI

Il gruppo IVA è costituito a seguito di un'opzione esercitata da tutti i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all'articolo 70-ter.

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante a un gruppo IVA nei confronti di un altro soggetto partecipante allo stesso gruppo IVA non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi agli effetti degli articoli 2 e 3.

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante a un gruppo IVA nei confronti di un soggetto che non ne fa parte si considerano effettuate dal gruppo IVA.

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un soggetto partecipante a un gruppo IVA da un soggetto che non ne fa parte si considerano effettuate nei confronti del gruppo IVA.

Gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto sono, rispettivamente, a carico e a favore del gruppo IVA.

IL GRUPPO IVA: GESTIONE DEL CREDITO E RESPONSABILITA'

L'eccedenza di imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale relativa all'anno precedente al primo anno di partecipazione al gruppo IVA non si trasferisce al gruppo medesimo, ma può essere chiesta a rimborso, anche in mancanza delle condizioni di cui all'articolo 30 del presente decreto, ovvero compensata a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il rappresentante di gruppo è responsabile per l'adempimento degli obblighi connessi all'esercizio dell'opzione.

Gli altri soggetti partecipanti al gruppo IVA sono responsabili in solido con il rappresentante di gruppo per le somme che risultano dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni a seguito delle attività di liquidazione e controllo.

IL GRUPPO IVA: DISPOSIZIONI SPECIALI

Le modalità e i termini speciali di emissione, numerazione e registrazione delle fatture nonché di esecuzione delle liquidazioni e dei versamenti periodici stabiliti dai decreti ministeriali emanati ai sensi degli articoli 22, secondo comma, 73 e 74 si applicano alle operazioni soggette a tali disposizioni effettuate dal gruppo IVA.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente titolo

IL GRUPPO IVA E I CONSORZI

il gruppo Iva risponde a finalità di semplificazione amministrativa e si presta in particolare alle esigenze dei gruppi con prevalente attività esente, quali quelli bancari e assicurativi.

In essi, infatti, si è assistito alla tendenza a costituire strutture societarie che accentravano funzioni no core quali It, legale, immobili, sinistri, in genere attività di back office.

Chiaramente le rifatturazioni infragruppo necessitano dell'esenzione Iva, in quanto l'imposta, essendo indetraibile, costituisce un costo per banche e assicurazioni. L'articolo 6 della legge 133/99 consentiva di esentare ai fini Iva le prestazioni infragruppo riguardanti le cosiddette attività ausiliarie.

Tale regime è stato abrogato e sostituito dal 2009 con l'articolo 10, comma 2, del Dpr 633/72, che ha esteso l'esenzione Iva a qualsiasi prestazione (non solo le attività ausiliarie) effettuata da strutture consortili nei confronti di consorziati con diritto alla detrazione non superiore al 10% purché ancorate al puro costo.

IL GRUPPO IVA E I CONSORZI

L'utilizzo delle strutture consortili presenta alcune rigidità giacché impone: il ricorso a schemi mutualistici, con meccanismi meno comuni rispetto alle realtà societarie lucrative; la prevalenza delle attività esenti verso i consorziati, pena la perdita tout court di poter operare in esenzione; l'addebito del mero costo della prestazione senza applicazione di alcun mark up; l'individuazione del criterio di addebito dei costi promiscui ai consorziati e ai terzi (ris. 203/01).

Invece il gruppo Iva non richiede il connotato di mutualità dei partecipanti e non impone l'applicazione del costo puro alle prestazioni infragruppo.

Nel regime delle consortili ogni soggetto passivo ha un suo pro rata di detraibilità; nel gruppo Iva, invece, il pro rata sugli acquisti è unico e dipende dalle operazioni che il gruppo complessivamente effettua verso terzi.

La partecipazione al gruppo deve essere onnicomprensiva, dovendo riguardare tutti i soggetti nessuno escluso, secondo il cosiddetto «all-in, all-out principle». Questo aspetto rappresenta una forte limitazione del gruppo Iva. Il nuovo regime entrerà in vigore dal 2018 ma è destinato ad operare concretamente dal 2019.

IL GRUPPO IVA E I VANTAGGI IPOTIZZABILI

Sul versante amministrativo, il fatto che le imprese del gruppo perdano la propria soggettività passiva - da cui consegue la non applicazione dell'imposta nei rapporti infragruppo - porta ad alleggerire il ciclo di fatturazione dalla gestione contabile di questi rapporti.

Lo stesso accade per gli obblighi dichiarativi, espletati dalla capogruppo per conto dell'intero gruppo, sgravando i membri dalle relative incombenze periodiche e annuali. Attraverso il gruppo Iva gli operatori che ne sono parte eliminano l'anticipo dell'Iva sugli acquisti effettuati presso gli altri membri del gruppo.

Il nuovo istituto del gruppo Iva è complementare e non sostitutivo rispetto al consolidato Iva.

IL GRUPPO IVA E LE DIFFERENZE CON IL CONSOLIDATO

Il nuovo istituto non abroga né sostituisce il consolidato Iva già attivo nel sistema nazionale (articolo 73, ultimo comma del Dpr 633/72). I due istituti sono complementari e il consolidato non ha gli effetti del gruppo: il primo si concretizza in una mera procedura di consolidamento e compensazione delle posizioni di debito/credito Iva verso l'erario scaturite in capo a soggetti legati fra loro sul piano societario, ma indipendenti quanto alla soggettività passiva Iva. La procedura di consolidamento, pertanto, non dà vita a un soggetto Iva autonomo, e le società che vi partecipano mantengono la propria identità di fronte all'Erario, salvo attribuire i saldi Iva maturati alla capogruppo. Ne deriva che le transazioni fra i soggetti aderenti al consolidato sono ordinariamente soggette a Iva; il gruppo Iva, invece, è un soggetto passivo Iva nuovo e autonomo rispetto ai suoi membri, i quali, entrandovi a far parte, perdono la propria autonoma soggettività passiva verso l'erario mutuando quella del gruppo. Così al gruppo è attribuito un identificativo Iva autonomo con il quale operano tutti i membri e le transazioni infragruppo avvengono senza applicazione dell'imposta in quanto effettuate nell'ambito dello stesso soggetto passivo.

IL GRUPPO IVA E LE DIFFERENZE CON IL CONSOLIDATO

Il gruppo Iva - a differenza del consolidato Iva - non permette in modo autonomo e strumentale al business di scegliere quali componenti del gruppo fare aderire e quali no. Al contrario la norma prevede la regola *all in all out*. Pertanto tutti i soggetti passivi stabiliti nel Paese e collegati agli altri da vincoli finanziari, organizzativi e economici devono optare per l'accesso al regime.

La norma sul piano soggettivo esclude tutti coloro che non sono residenti in Italia anche se identificati ai fini Iva in Italia ed esclude una serie di soggetti per diverse ragioni quali la sottoposizione a procedura concorsuale ovvero a liquidazione volontaria.

IL GRUPPO IVA

Il vincolo finanziario che si presume in presenza dei requisiti civilistici deve sussistere almeno dal 1° luglio dell'anno precedente all'esercizio dell'opzione. Proprio questo dato temporale deve spingere le imprese a considerare con attenzione gli effetti della specifica opzione. Inoltre per rendere efficace l'opzione dal 1° gennaio il modello deve essere inviato all'Agenzia entro il 30 settembre dell'anno precedente. Si ricorda che, se l'istanza viene presentata dal 1° ottobre al 31 dicembre, l'opzione ha efficacia dal secondo anno successivo.

La durata del gruppo Iva è triennale a rinnovo annuale automatico.

IL GRUPPO IVA: IMPATTI SU IMPOSTA DI BOLLO

Nella tabella allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, indicante atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

■ «Art. 6-bis. -- Fatture, note, conti, ricevute, quietanze e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA. La disposizione si applica per le operazioni per le quali, se effettuate nei confronti di un soggetto non partecipante a un gruppo IVA, si applicherebbero le esenzioni di cui agli articoli 6 e 15 della presente tabella e all'articolo 66, comma 5, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427».

IL GRUPPO IVA: IMPATTI SU IMPOSTA DI REGISTRO

Al testo unico dell'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

■ a) all'articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione in caso d'uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative a operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA, le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non è dovuta a norma degli articoli da 7 a 7-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al comma 6 dell'articolo 21 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. La disposizione del periodo precedente non si applica alle operazioni esenti e imponibili ai sensi dei numeri 8), 8-bis), 8-ter) e 27-quinquies) del primo comma dell'articolo 10 del citato decreto n. 633 del 1972 e alle locazioni di immobili esenti ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 10, nonché alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA per le quali, se effettuate nei confronti di un soggetto non partecipante al gruppo IVA, si applicherebbero le suddette disposizioni»;

IL GRUPPO IVA: IMPATTI SU IMPOSTA DI REGISTRO

Al testo unico dell'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

■ b) all'articolo 40:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA, le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non è dovuta a norma degli articoli da 7 a 7-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al comma 6 dell'articolo 21 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. La disposizione del periodo precedente non si applica alle operazioni esenti ai sensi dei numeri 8), 8-bis) e 27-quinquies) del primo comma dell'articolo 10 del citato decreto n. 633 del 1972 e alle locazioni di immobili esenti ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 10, nonché alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA per le quali, se effettuate nei confronti di un soggetto non partecipante al gruppo IVA, si applicherebbero le suddette disposizioni»;

2) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. Sono soggette all'imposta proporzionale di registro le locazioni di immobili strumentali di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ancorché siano imponibili agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto ovvero intervengano tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA».

IL DL 193/16: DEPOSITI IVA

Art. 4 u.co.: impatti positivi

Il deposito Iva di cui all'articolo 50 bis del DL 331/93 permette di introdurre dei beni in deposito senza il pagamento dell'Iva, che si sospende fino al momento della sua estrazione.

La prima novità riguarda proprio l'ammissione dei beni al regime del deposito. Con l'entrata in vigore delle nuove regole viene previsto che sono ammesse alla sospensione delle imposte «tutte le cessioni di beni eseguite mediante l'introduzione in un deposito Iva».

Questa sostituzione determina un ampliamento delle operazioni che possono essere ammesse al regime sospensivo creando delle nuove opportunità di utilizzo dello specifico regime per tutte le operazioni interne, specialmente quando le merci sono oggetto di più transazioni ovvero sono dirette a essere esportate o cedute in un altro Stato membro.



DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E RAVVEDIMENTO

IL DL 193/16: DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE

Art. 5. L'integrativa a favore può essere presentata fino a che l'Agenzia non decade dal potere di accertamento (31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione)

Per gli utilizzi crediti da integrativa, occorre però distinguere:

Credito delle integrative Unico, Irap o 770

L'eventuale nuovo credito generato dall'integrativa a favore di Unico, Irap o 770, potrà essere utilizzato in compensazione orizzontale in F24 per pagare altri debiti tributari o contributivi, ma se l'integrativa verrà inviata dopo il termine «per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo» (ad esempio, se a dicembre 2016 si presenta l'integrativa a favore del modello Irap 2015, relativo al 2014), il nuovo credito potrà essere utilizzato in F24 solo per compensare «debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa» (quindi, nel nostro esempio, debiti che matureranno nel 2017).

Credito delle integrative Iva

Per la dichiarazione annuale Iva, l'utilizzo dell'eventuale nuovo credito, generato dall'integrativa Iva a favore, è completamente libero solo se quest'ultima viene presentata «entro» il termine previsto per l'invio della dichiarazione Iva «relativa al periodo di imposta successivo». Viceversa, se la presentazione avviene «dopo», l'unica strada per recuperarlo è la presentazione di un'apposita istanza di rimborso all'agenzia delle Entrate (tale limitazione viene eliminata in conversione).

RAVVEDIMENTO OPEROSO E NUOVO SAGGIO LEGALE

**SCENDE ANCORA IL SAGGIO LEGALE:
DALLO 0,20% ALLO 0,10% ANNUO CON
DECORRENZA 1° GENNAIO 2017**

**(Decreto MEF in data 7 dicembre 2016, in
G.U. n. 291 del 14 dicembre 2016)**

**Nel computo dei ravvedimenti, occorrerà
considerare la variazione**



ALTRE NOVITA' 2017

LE NOTIFICAZIONI DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

Art. 7-quater co. 6 (in conversione)

A decorrere dal 1.7.17, in deroga all'articolo 149-*bis* del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).

Se la casella di posta elettronica risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito *internet* della società InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni; l'ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico.

LAVORO AUTONOMO

D.L. 193/16

All'articolo 54, comma 5, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «alimenti e bevande» sono inserite le seguenti: «, nonché le prestazioni di viaggio e trasporto,».

La disposizione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

Art. 54 co. 5 secondo periodo

Le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista

DURC E ROTTAMAZIONE CARTELLE EQUITALE

D.L. 50/17 ART. 54

il documento unico di regolarità contributiva può essere rilasciato a seguito di presentazione di istanza di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6, D.L. n. 193/2016.

Il DURC verrà poi annullato in caso di mancato o tardivo versamento delle rate.

CIRC. INPS N. 80 E CIRC. INAIL N. 18 DEL 2 MAGGIO 2017

Dettate le linee operative per recepire la suindicata novità normativa.

Viene confermato che i Durc regolari successivamente annullati verranno resi disponibili in apposita sezione